GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — MERCOLEDI 9 AGOSTO — NUM. 187

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **434** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 207,153,79 e le diminuzioni di L. 108,866,08 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1892-93, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SANTAMARIA-NICOLINI.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1892-93.

CAPITOLI		Somma
Numero	DENOMINAZIONE	
	Maggiori assegnazioni.	
4.	Consiglio superiore di pubblica istruzione — Indennità e compensi	5,500 »
5.	Ministero — Spese d'ufficio	17,500 »
6.	Ministero — Spese di manutenzione e adattamento di locali dell'Amministrazione centrale	9,500 »
9.	Aiuti alla pubblicazione d'opere utili per le lettere e per le scienze ed all'incremento degli studi sperimentali	36,000 »
10.	Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero	8,000 »
14.	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali — Personale (spese fisse) — Stipendi e rimunerazioni	7,500 »
15.	Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica — Sussidi e incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. — Acquisto di fucili e attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse	5,000 »

23. Regi provveditori agli studi ed ispettori scolastici — Personale (spese fisse) . . .	8,750 »
33. Amministrazione provinciale per l'arte antica — Personale (spese fisse) — Assegni al personale straordinario, indennità e rimunerazioni.	5,000 »
49. Istituti d'istruzione musicale — Personale (spese fisse) — Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio, assegni, indennità e rimunerazioni	4,000 »
55. Spese di ispezioni e missioni ordinate dal Ministero per il servizio dell'arte contemporanea — Indennità e compensi ai membri delle Commissioni permanenti speciali . , . .	4,600 »
59. Spese afferenti la licenza liceale e compensi alle Commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti nei licei e nei ginnasi ed ai segretari addetti alle medesime; indennità e compensi ai delegati per la licenza liceale, e ai regi commissari per la licenza ginnasiale indennità per ispezioni e missioni in servizio della istruzione secondaria classica .	5,000 »
61. Sussidi ed assegni ad istituti d'istruzione secondaria classica — Fondo per sussidi a titolo d'incoraggiamento ad istituti d'istruzione secondaria classica	13 02
65. Convitti nazionali, provinciali e comunali — Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento — Indennità e compensi per ispezioni e missioni eventuali . . .	7,759 20
73. Scuole tecniche — Personale (spese fisse) — Stipendi e rimunerazioni	30,000 »
85. Sussidi ed assegni a titolo di concorso nelle spese sostenute dai Comuni per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati conceduti mutui di favore .	41,342 09
98. Educatorii femminili — Personale (spese fisse) — Stipendi e rimunerazioni	11,000 »
107. Costruzioni, ampliamento e restauro degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia dichiarati corpi morali — Onere del Governo secondo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888 n. 5516 (spesa obbligatoria)	689 48
Totale. . .	207,153 79

Diminuzioni di stanziamento.

1. Ministero — Personale (spese fisse). . .	4,550 »
34. Regio opificio delle pietre dure in Firenze — Personale (spese fisse) — Stipendi, rimunerazioni e paghe ai lavoranti straordinari . .	5,000 »
56. Regi ginnasi e licei — Personale (spese fisse) — Stipendi e rimunerazioni	45,000 »
67. Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche, e scuole speciali — Personale (spese fisse) — Stipendi e rimunerazioni.	20,000 »
78. Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre; scuole preparatorie e giardini d'infanzia — Personale (spese fisse) — Stipendi e rimunerazioni	25,000 »
103 Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878 n. 4460) .	2,939 68
108 Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici per l'istruzione secondaria e normale e per convitti — Oneri del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888 n. 5516 (spesa obbligatoria)	1,376 40
112. Assegni di disponibilità (spese fisse) . .	5,000 »
Totale . . L.	108,866 08

Visto: *Il Ministro del Tesoro*
GRIMALDI.

Il Numero **435** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato alla maggiore spesa di L. 77,860.75 per provvedere alla deficienza delle maggiori assegnazioni ai diversi capitoli dello stato di previsione della pubblica istruzione per l'esercizio 1892-93.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SANTAMARIA-NICOLINI.

Il Numero **427** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il nuovo organico della forza dei gradi e delle paghe delle guardie di città, stabilito colla tabella n. 1 annessa al regolamento per il Corpo delle guardie suddette del 14 agosto 1892 n. 423 (serie 3ª);

Veduta la legge 27 giugno 1893 n. 319, con cui fu approvato lo stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1893-94, nel quale figura la maggior spesa di L. 110,000 per l'aumento di cento guardie di città;

Veduta la legge 21 dicembre 1890 n. 7321 (serie 3ª) sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico della forza, dei gradi e delle paghe delle guardie di città è stabilito come segue:

NUMERO	GRADI	PAGHE individuali	SPESA complessiva
105	Marescialli	1500	157,500
200	Brigadieri	1300	260,000
305	Sotto brigadieri . . .	1200	366,000
600	Guardie scelte	1150	690,000
3740	Guardie	1100	4,114,000
150	Allievi	750	112,500
5100			5,700,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, Il Guardasigilli: SANTAMARIA-NICOLINI.

Il Numero 436 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 13 novembre 1859 n. 3725;

Veduto il Regio decreto 29 settembre 1885 n. 3384, (serie 3ª);

Veduto il Regio decreto 2 gennaio 1888;

Veduto il Regio decreto 1° maggio 1890, n. 6860 (serie 3ª);

Veduto l'organico degli ispettori scolastici ammesso al bilancio del Ministero di Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1893-94, approvato con la legge del 30 giugno 1893 n. 333;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il ruolo organico del personale degli ispettori scolastici, modificato in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 luglio 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, Il Guardasigilli: SANTAMARIA NICOLINI.

RUOLO ORGANICO del personale degli ispettori scolastici.

Numero dei posti per ogni classe		STIPENDIO ANNUO individuale	per classe
1ª	40	3000	120000
2ª	58	2500	145000
3ª	80	2000	160000
4ª	40	1500	60000
		Totale . . . . L.	485000

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
MARTINI.

Il Numero 437 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 8 luglio 1883, che approva il volume 2° del regolamento pel servizio territoriale;

Visto l'art. 5 (lettera *a*) del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi del R. Esercito, approvato con Nostro decreto 27 agosto 1887 e modificato colla legge 28 febbraio 1892 n. 59;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1887 n. 4746 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ispettori generali d'artiglieria, del genio ed il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, quando siano stati rispettivamente nominati comandanti di Corpo d'armata, i tenenti generali che li seguono immediatamente in anzianità, prendono, da allora, rango coi comandanti di Corpo d'armata, ed in tal caso le dette cariche dovranno considerarsi come corrispondenti a quella di comandante di Corpo d'armata.

Art. 2.

Nulla è variato circa le indennità di carica e di alloggio stabilite per gli ispettori generali d'artiglieria, del genio e pel comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali che, per effetto dell'articolo precedente, prendono rango coi comandanti di Corpo d'armata.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto: Il Guardasigilli: SANTAMARIA NICOLINI.

Il Numero **438** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 29 giugno 1893 colla quale è approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1893-1894;

Visto il R. decreto del 1° luglio 1880 numero 5530 (serie 2ª);

Visto il R. decreto del 2 luglio 1885 n. 3232 (serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1893 il ruolo organico del R. Corpo delle miniere è stabilito nel modo seguente:

GRADI E CLASSI	Numero dei posti	STIPENDIO individuale	TOTALE
Ispettori di 1ª classe	1	9000	9000
Id. di 2ª id.	1	8000	8000
Ingegneri capi di 1ª classe . .	4	6000	24000
Id. di 2ª id. . .	6	5000	30000
Ingegneri di 1ª classe	10	4000	40000
Id. di 2ª id.	9	3500	31500
Id. di 3ª id.	7	3000	21000
Paleontologo	1	3500	3500
Allievi ingegneri	3	2000	6000
Aiutanti di 1ª classe	9	3000	27000
Id. di 2ª id.	8	2400	19200
Id. di 3ª id.	7	1800	12600
Totale . . .	66		231800

Art. 2.

Per l'applicazione dell'anzidetto ruolo organico saranno seguite le norme di cui negli articoli 36 e 37 della legge del 5 luglio 1882 n. 874, estesi al R. Corpo delle miniere col R. decreto del 9 settembre 1885 n. 3366 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 18 luglio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICOLINI.

Il Numero **445** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 del R. decreto 17 febbraio 1884 n. 2016, che approva il testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, e 156 del relativo regolamento approvato col R. decreto del 4 maggio 1885 n. 3074;

Viste le leggi: 18, 22 e 25 dicembre 1892, numeri 711; 712, 713, 714, 715, 716, 717, 722, 723; 26 febbraio 1893 n. 41; e 27 e 29 giugno 1893 numeri 314 e 326, colle quali vennero approvate le previsioni per l'entrata e per la spesa dello Stato, dell'Amministrazione del Fondo pel culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1892-93;

Viste le leggi: 22 e 30 dicembre nn. 726 e 736; 26 febbraio 1893 n. 56; 16 e 30 marzo 1893 nn. 148 e 169; 22 aprile 1893 n. 195; 15, 18, 25 e 27 giugno 1893 nn. 303, 304, 305, 306, 307, 308, 316 e 317; e 6 agosto 1893 nn. 434 e 435; che modificano le previsioni stabilite colle leggi predette;

Viste le prelevazioni eseguite dai fondi di riserva;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa tabella esplicativa ripartita in undici prospetti, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro, coi quali vengono indicate le somme che costituiscono il bilancio per l'esercizio finanziario 1892-93 dell'Amministrazione dello Stato, del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 2.

La previsione per la competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1892-93 è definitivamente stabilita nella somma di lire *mille settecentoquarantacinquemilioni quattrocentotrentaquattromila ventinove* e centesimi *settantaquattro* (L. 1,745,434,029 74), quale risulta dalla colonna 6ª del prospetto I.

Art. 3.

La previsione per la competenza della spesa ordinaria e straordinaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1892-93 è definitivamente stabilita nella somma di lire *mille settecentotrentottomilioni centoquarantaseimila settecentodiciotto* e centesimi *novantacinque* (L. 1,738,146,718 95), quale risulta dalla colonna 6ª del prospetto II.

Art. 4.

I residui attivi degli esercizi precedenti, da trasportarsi all'esercizio, 1892-93, sono determinati nella somma di lire *centosettantunmilioni seicentoventiduemila novantuna* e centesimi *venti* (L. 171,622,091.20), risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1891-92 e riportata nella colonna 7ª del prospetto I.

Art. 5.

I residui passivi degli esercizi precedenti, da trasportarsi

all'esercizio 1892-93, sono determinati nella somma di lire *quattrocentomilioni cinquecentottomila trecentodieci* e centesimi *sessantanove* (L. 400,508,310.69), risultante dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1891-92, giusta le colonne 7ª e 8ª del prospetto II.

Art. 6.

Le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nell'esercizio 1892-93, sono determinate, giusta la colonna 9ª del prospetto I, nella somma di L.	1,780,702,148 14
la quale sotto deduzione dei minori incassi, indicati nel prospetto III, che si presume di effettuare per . . »	53,421,064 44
si riduce a . . . . L.	1,727,281,083 70

Art. 7.

Le spese ordinarie e straordinarie da pagare nell'esercizio 1892-93, sono determinate, giusta la colonna 11ª del prospetto II, in. . . . . . . L.	1,932,837,382 67
che sotto deduzione dei minori pagamenti, indicati nel prospetto III, che si ritiene eseguire per . . . . »	193 125,710 11
si riducono a . . . . L.	1,739,711,672 56

Art. 8.

La previsione del conto di cassa per l'esercizio 1892-93 è stabilita secondo il prospetto IV, dal quale risulta alla chiusura dell'esercizio stesso un fondo di tesoreria di lire *duecentosettantatremilioni trecentocinquantaquattromila settecentoventisei* e centesimi *ottantuno* (L. 273,354,726 81).

Art. 9.

La situazione del Tesoro alla fine dell'esercizio 1892-93 viene presunta, siccome risulta dal prospetto V, nella differenza passiva di lire *quattrocentonovantacinquemilioni duecentonovantottomila centoquattro* e centesimi *cinquantanove* (L. 495,298,104 59).

Art. 10.

Le somme che costituiscono il bilancio per l'esercizio finanziario 1892-93 dell'Amministrazione del Fondo per il culto vengono determinate come segue:

a) la competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria è presunta nella somma di lire *ventiseimilioni novecentosettantaseimila novecentoventi* (L. 26,976,920), giusta la colonna 6ª del prospetto VI;

b) la competenza della spesa ordinaria e straordinaria è approvata nella somma di lire *ventiseimilioni ottocentotrentanovemila ottocentosessantasei* e centesimi *cinque* (L. 26,839,856.05), giusta la colonna 6ª del prospetto VII;

c) i residui attivi dei precedenti esercizi, da trasportare all'esercizio 1892-93, sono determinati nella somma di lire *trentasettemilioni centosettantanovemila centonovantuna* e centesimi *novantatre* (37,179,191.93), risultante dal rendiconto consuntivo 1891-92, e riportata nella colonna 7ª del prospetto VI;

d) i residui passivi dei precedenti esercizi, da trasportare all'esercizio 1892 93, sono determinati nella somma di lire *ventinovemilioni cinquecentomila seicentoquarantadue* e centesimi *quarantacinque* (L. 29,500,642.45), risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1891-92, e riportata nella colonna 7ª del prospetto VII;

e) le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nell'esercizio 1892-93, sono previste nella somma di lire *ventottomilioni settecentotredicimila ottocentosettantacinque* e centesimi *uno* (L. 28,713,875.01), giusta la colonna 9ª del prospetto VI;

f) le spese ordinarie e straordinarie da pagare nello esercizio 1892-93, sono previste nella somma di lire *ventinovemilioni ottocentosessantaquattromila quattrocentosettantanove* e centesimi *trentanove* (L. 29,864,479.39), giusta la colonna 9ª del prospetto VII;

g) la previsione del conto di cassa per l'esercizio 1892-93 è stabilita secondo il prospetto VIII, dal quale risulta alla chiusura dell'esercizio stesso un fondo di cassa di lire *un milione duecentosettantaquattromila quattrocentoventuna* e centesimi *trentasei* (L. 1,274,421.36).

Art. 11.

Le somme che costituiscono il bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1882 93, gestito dall'Amministrazione del Fondo per il culto, vengono determinate come segue:

a) la competenza dell'entrata ordinaria e straordinaria è presunta nella somma di lire *tremilioni duecentosessantanovemila novecentonovanta* (L. 3,269,990), giusta la colonna 6ª del prospetto IX;

b) la competenza della spesa ordinaria e straordinaria è approvata nella somma di lire *tremilioni duecentosessantanovemila novecentonovanta* (L. 3,269,990), giusta la colonna 6ª del prospetto X;

c) I residui attivi dei precedenti esercizi, da trasportare all'esercizio 1892 93, sono determinati nella somma di lire *un milione quattrocentonovantacinquemila cinquecentottantotto* e centesimi *nove* L. 1,495,588.09) riportata nella colonna 7ª del prospetto IX;

d) I residui passivi dei precedenti esercizi, da trasportare all'esercizio 1892 93, sono determinati nella somma di lire *un milione duecentosettantacinquemila quattrocentonovantuna* e centesimi *quarantasei* (L. 1,275,491.46), riportata nella colonna 7ª del prospetto X;

e) le entrate ordinarie e straordinarie da incassare nell'esercizio 1892-93, sono previste nella somma di lire *tremilioni centosessantanovemila cinquecentosettantotto* e centesimi *nove* (L. 3,169,578.09), giusta la colonna 9ª del prospetto IX;

f) le spese ordinarie e straordinarie da pagare nell'esercizio 1892-93, sono previste nella somma di lire *tremilioni duecentosessantamila seicentosessantuna* e centesimi *ventisette* (L. 3,260,661.27), giusta la colonna 9ª del prospetto X;

g) la previsione del conto di cassa per l'esercizio 1892-93, è stabilita secondo il prospetto XI, dal quale risulta alla chiusura dell'esercizio stesso un fondo di cassa di lire *cinquecentocinquantamila settecentodiciassette* e centesimi *sesssantasei* (L. 550,717.66).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1893.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICOLINI.

(*Le Tabelle annesse al presente decreto saranno pubblicate in un prossimo numero*).

Il Numero **CCCXXVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto del 4 gennaio 1891, col quale furono composti in un solo i due Conservatori femminili di Santa Maria Maddalena e del Refugio in Siena;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I RR. Conservatorii riuniti di Santa Maria Maddalena e di San Raimondo, detto il Refugio in Siena, saranno governati giusta le norme contenute nel regolamento generale, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1893.

UMBERTO.

MARTINI.

Visto, *Pel Guardasigilli:* GIOLITTI.

RR. CONSERVATORI RIUNITI DI SIENA

Regolamento generale

TITOLO I.

Origine, carattere e scopo dell'Istituto

Art. 1. Gli antichi RR. Conservatori di S. M. Maddalena e di S. Raimondo detto *il Refugio*, riuniti in virtù del R. decreto del 4 gennaio 1891, formano oggi il nuovo Istituto femminile educativo intitolato: « I RR. Conservatori riuniti di Siena ».

Art. 2. I RR. Conservatori riuniti sono un Istituto della città di Siena, il quale dipende dal Ministero della Istruzione Pubblica ai sensi dei RR. decreti 6 ottobre 1867 e 29 giugno 1883, e provvede al suo mantenimento ed al conseguimento del suo scopo con le rette delle alunne e con le rendite dei patrimoni spettanti agli enti riuniti.

Art. 3. L'Istituto risiede nel locale di S. Raimondo, detto il Refugio, situato entro la città, lungo la via Romana.

Art. 4. L'Istituto ha per suo scopo la educazione morale, intellettuale e fisica delle fanciulle di civile condizione e di onorate famiglie.

Con l'ordinamento dei suoi studi esso tende principalmente a dare alle sue alunne quella istruzione ed educazione che possono richiedersi per le fanciulle anche appartenenti alle classi sociali più elevate. Ed inoltre offre loro i mezzi per prepararsi, quando lo vogliano, agli esami necessarii per conseguire nelle pubbliche scuole normali, il diploma di maestra di grado superiore.

TITOLO II.

Amministrazione e direzione generale dell'Istituto

Art. 5. L'Amministrazione dell'Istituto e la direzione, e sorveglianza sul suo andamento educativo, morale, ed intellettuale, salva la ingerenza della superiore autorità governativa a forma delle leggi vigenti, e salve le speciali attribuzioni della direttrice, sono affidate ad una Commissione composta di un presidente e di due consiglieri.

Art. 6. Il presidente ed i consiglieri vengono eletti fra i cittadini senesi per decreto Reale; durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il loro ufficio è gratuito.

Art. 7. La Commissione così composta, ed il suo presidente, disimpegnano tutte le attribuzioni loro affidate in termini generali dai Regi decreti del 6 ottobre 1867 n. 1951 e del 29 giugno 1883 n. 1514, e più specialmente quelle indicate negli articoli seguenti.

§ 1. — *Della Commissione.*

Art. 8. La Commissione coadiuva il presidente nella direzione e nell'amministrazione dell'Istituto, secondo i modi indicati nei seguenti articoli.

Art 9. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, e quante volte il presidente reputi opportuno convocarla. Per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tutti i suoi membri.

La Commissione è assistita nelle sue adunanze dal suo segretario che ne redige i verbali, i quali sono poi approvati e sottoscritti da tutti i suoi membri.

Art. 10. Sono attribuzioni speciali delle Commissione:

a) Approvare i bilanci preventivi ed i consuntivi annui, compilati dal ragioniere e presentati dal presidente;

b) Deliberare intorno alle spese nuove e straordinarie non prevedute nel bilancio e intorno a quelle che eccedono le previsioni de bilancio stesso;

c) Designare l'Istituto di credito in cui debbano depositarsi conto-corrente gli avanzi di cassa esuberanti ai bisogni giornalieri e verificati in occasione delle revisioni di cassa, o denunziati dal cassiere;

d) Provvedere in generale a tutto quanto interessa la conservazione del patrimonio dell'Istituto, e quindi deliberare sull'impiego dei capitali, sull'acquisto, vendita e locazione degli stabili, sulle liti da intentare, sui mutui da contrarsi, ed in genere su quanto eccede i limiti dell'ordinaria amministrazione, salva in ogni caso la competenza della superiore autorità;

e) Stabilire il modo di provvedere alle somministrazioni di ogni genere per i bisogni dell'Istituto, e decidere se le relative forniture debbano farsi per appalto o ad economia, salva l'approvazione dell'autorità tutoria;

f) Determinare le condizioni di nomina, gli obblighi, gli stipendi o salari di tutto il personale in servizio dell'Istituto;

g) Proporre al R. Ministero le nomine, i licenziamenti, ed i collocamenti in riposo ed in disponibilità o aspettativa di tutto il personale addetto alla istruzione, eccettuate la direttrice e la vice-direttrice, salve le competenze della superiore autorità scolastica provinciale;

h) Nominare e licenziare, a proposta del presidente, e sentito il parere del direttore, il personale di servizio addetto all'Istituto;

i) Nominare e licenziare, a proposta del presidente, il personale addetto all'amministrazione, ivi compresi gli agenti di beni di campagna;

k) Stabilire d'accordo colla direttrice, al principio di ogni anno, l'orario generale del Convitto e delle scuole, tenuto conto dei programmi per quanto riguarda la durata delle lezioni per ogni singolo insegnamento;

l) Fare le proposte pel conferimento dei posti gratuiti che sono o possono essere a carico dell'Istituto, e dei quali il conferimento non spetti ad altri per fondazione;

m) Deliberare sull'ammissione delle alunne nei casi eccezionali previsti dall'art. 63 del presente regolamento;

n) Pronunziare l'applicazione delle pene disciplinari di propria competenza alle alunne, e adotare o proporre, secondo i casi, i provvedimenti disciplinari per il personale dipendente dell'Istituto;

o) Concedere licenze straordinarie di assenza agli impiegati addett all'Istituto per un tempo al di là di dieci giorni;

p) Stabilire quei regolamenti speciali che si credesse opportuno adottare per il migliore andamento dei varii servizii;

q) Invigilare in genere alla osservanza dei regolamenti, e studiare

e promuovere tutte quelle modificazioni ai regolamenti stessi e tutte le proposte che sembrino opportune per il migliore andamento dell'Istituto, salva, quando occorra, l'approvazione superiore.

§ 2. — *Del presidente.*

Art. 11. Il presidente della Commissione è il capo dell'Istituto, di cui ha la rappresentanza legale e morale. Esso esercita autorità e vigilanza su tutte le persone addette al servizio dell'Istituto.

In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il commissario più anziano di nomina, ed a parità di nomina, il più anziano di età.

Art. 12. Il presidente convoca e presiede la Commissione, e prepara gli affari da sottoporsi al di lei esame.

Art. 13. Amministra direttamente tutto il patrimonio dell'Istituto, salve le competenze della Commissione. Provvede alla buona conservazione dei fondi ed effetti, curando l'esatta tenuta degli inventari, alla integrità dei diritti dell'Istituto, e sorveglia all'esattezza delle riscossioni delle rendite, facendo, quando lo creda, gli opportuni riscontri nei libri di amministrazione tenuti dal ragioniere, dagli agenti dei beni, dall'economo, e dalle altre persone addette all'azienda dello stabilimento.

Art. 14. Il presidente ordina tutte le spese previste dal bilancio in modo fisso, come pure quelle che riguardano l'ordinario andamento dell'amministrazione dell'Istituto, il mantenimento ordinario degli stabili, ecc.

Art. 15. Fissa e licenzia i coloni, sia di propria autorità, sia dietro le proposte degli agenti di campagna. Provvede, entro i limiti del bilancio preventivo, alle riparazioni ordinarie delle fabbriche coloniche ed ai lavori di campagna, e dà il suo consenso agli agenti per la compra e vendita di bestiami, grasce, ecc.

Autorizza la vendita delle partite dei marmi delle cave di Montarrenti, fissandone le condizioni di concerto con l'incaricato speciale.

Art. 16. Sono altre speciali attribuzioni del presidente:

a) Sorvegliare continuamente l'andamento dell'Istituto per procurare la osservanza della disciplina e dei regolamenti, e referirne, secondo i casi, alla Commissione, od alla autorità superiore scolastica governativa;

b) Tenere e sottoscrivere la corrispondenza ufficiale con qualunque autorità o persona;

c) Presentare alla Commissione i bilanci preventivi ed i rendiconti annuali per la necessaria approvazione;

d) Dare esecuzione a tutte le deliberazioni della Commissione, procurando che ne sia rimessa copia al Prefetto presidente del Consiglio scolastico per quelle che hanno bisogno dell'approvazione delle autorità superiori;

e) Rilasciare e firmare tutti i mandati di entrata e uscita, preparati e sottoscritti dal ragioniere;

f) Procedere alla revisione della cassa quanto lo creda opportuno, ma almeno una volta all'anno;

g) Decidere sulle dimande di ammissione delle alunne nello Istituto, salvi i casi eccezionali riserbati al giudizio della Commissione;

h) Infliggere al personale ed alle alunne quelle punizioni disciplinari che sono di sua competenza; ed in caso di urgenza sospendere dall'ufficio qualunque persona addetta all'Istituto (meno la direttrice), referendone al Ministero o alla Commissione secondo le respettive competenze;

i) Nominare, di concerto colla Commissione o col R. provveditore agli studi, le Commissioni esaminatrici per gli esami annuali delle alunne, e stabilire, d'accordo colla direttrice e col Collegio degli insegnanti l'epoca degli esami ed i premi da conferirsi;

k) Presiedere, con intervento della direttrice, il Comitato degli insegnanti superiori quando debbano deliberare e provvedere su quanto riguardi il regolare andamento degli studi e l'osservanza dei relativi programmi;

l) Concedere agli impiegati e addetti allo stabilimento, le licenze ordinarie stabilite dal regolamento, e quelle straordinarie per un tempo non maggiore di dieci giorni, e concedere alle alunne, in via ordinaria o straordinaria, la facoltà di recarsi in seno alle proprie famiglie;

m) Stabilire, di concerto con la direttrice, l'epoca delle licenze ordinarie cui, a forma del presente regolamento, hanno diritto le persone addette al servizio dell'Istituto, e concedere ad esse licenze straordinarie in caso di constatato bisogno e per un tempo non maggiore di dieci giorni;

n) Concedere alle alunne le licenze ordinarie o straordinarie, per recarsi presso le proprie famiglie, a forma di quanto è disposto nel presente regolamento.

TITOLO III.

Del personale dirigente, insegnante ed educativo.

Art. 17. Formano parte del personale dirigente, insegnante ed educativo la direttrice, la vice direttrice, gli insegnanti del corso superiore, le maestre delle classi elementari, dei lavori femminili e delle lingue francese, inglese e tedesca, le istitutrici, i maestri di pianoforte e quelli della ginnastica e ballo.

Per gli altri insegnamenti che non sono a carico dell'Istituto, come le lingue straniere oltre quelle sopra indicate, la pittura, altre parti della musica oltre il pianoforte, è addetto altro personale a spese delle famiglie delle alunne che possono richiederli.

Art. 18. La direttrice, la vice direttrice, le maestre delle classi elementari, quelle delle lingue francese, inglese e tedesca e le istitutrici convivono di regola nell'Istituto, ricevendone pieno trattamento, oltre allo stipendio in contanti loro respettivamente assegnato con il ruolo organico.

§ 1. — *Della direttrice.*

Art. 19. La direttrice dell'Istituto viene nominata per decreto Reale, su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione.

La direttrice è responsabile del buono andamento di tutti gli uffici e servizi interni, ed in special modo della educazione, istruzione e disciplina delle alunne.

Art. 20. Essa provvede alla osservanza rigorosa dei regolamenti e di tutte le disposizioni emanate dalla Commissione e dal suo presidente secondo le rispettive competenze, e quindi tutto il personale addetto all'Istituto è immediatamente soggetto alla sua autorità.

Deve tenersi in continua corrispondenza col presidente, da cui direttamente dipende, informandolo sollecitamente di ogni fatto che interessi la disciplina della famiglia e l'andamento dell'Istituto.

Art. 21. Interviene, se invitata, alle adunanze della Commissione con voto consultivo, e può suggerire al presidente ed alla Commissione quei provvedimenti che possono adottarsi nell'interesse di tutto il servizio.

Art. 22. Sorveglia ancora la istruzione impartita alle alunne dagli insegnanti esterni, e riferisce alla Commissione in proposito.

È suo còmpito speciale di fare osservare rigorosamente gli orari delle scuole e del servizio stabiliti dalla Commissione.

Art. 23. Dà il suo parere intorno alla nomina del personale inserviente, e, se richiesta, anche sulla proposta delle istitutrici e delle maestre interne.

Art. 24. Tiene corrispondenza colle famiglie delle alunne, dando loro immediatamente notizia delle malattie cui queste possono andar soggette, come pure di quei mancamenti più gravi che possono provocare misure disciplinari per parte del presidente della Commissione. Ogni bimestre trasmette alle rispettive famiglie il prospetto da cui risulti della condotta delle alunne e del loro profitto degli studi.

Art. 25. È suo còmpito il sorvegliare continuamente l'opera delle maestre e delle istitutrici, perchè tutte insieme cooperino alla buona educazione ed istruzione delle alunne.

Art. 26. Tiene un registro, da comunicarsi al presidente ed alla Commissione, quando lo richiedano, su cui vengano notati minutamente il carattere, i portamenti, il profitto, il grado d'istruzione ed educazione e lo stato di salute delle alunne, non che le punizioni disciplinari di ogni genere cui possano andar soggette.

Uguale registro tiene pure per tutto il personale addetto all'Istituto, nel quale si annotino i portamenti, il grado di diligenza e lo stato di salute di ciascuno.

Art. 27. Spetta alla direttrice il permettere in casi straordinarii le visite dei parenti alle alunne fuori dell'orario ordinario e quelle di estranei, come pure sono di sua competenza i permessi di uscita delle alunne con i proprii parenti, secondo le nome speciali fissate dal regolamento.

Art. 28. È sua cura speciale trasmettere all'economo le richieste per gli oggetti di mobilia e di vestiario occorrenti per le alunne, in conformità dei corredi stabiliti dal regolamento. Tali richieste saranno vidimate dal presidente.

Art. 29. Propone alla Commissione l'orario generale per l'andamento dell'Istituto, cioè per quanto riguarda la scuola, lo studio, la ricreazione, il riposo, le passeggiate ecc. Ed è suo cómpito fissare l'orario per gli insegnamenti facoltativi che possono richiedersi dalle famiglie delle alunne oltre quelli cui provvede l'Istituto.

Art. 30. Sorveglia il carteggio delle alunne, specialmente quando si tratta di corrispondenza con persone che non sieno i loro genitori o tutori, ed a tale oggetto ogni lettera ed esse diretta deve passare per le sue mani prima che sia consegnata alla destinataria.

Art. 31. Infligge alle alunne le punizioni disciplinari di sua competenza, promuovendo dal presidente e dalla Commissione, secondo casi, l'applicazione di quelle maggiori.

§ 2. — *Della vice direttrice.*

Art. 32. La vice-direttrice viene nominata per decreto ministeriale, inteso in proposito il parere della Commissione.

La vice-direttrice coadiuva la direttrice in tutte le sue attribuzioni e la rappresenta in caso di assenza od impedimento.

Art. 33. Sono attribuzioni speciali della vice-direttrice:

a) Sorvegliare giornalmente tutte le scuole ed in specie quelle elementari, procurando l'osservanza dei programmi e degli orarii, riferendone alla direttrice secondo i casi.

b) Custodire la biblioteca, il mobilio delle scuole e tutto il materiale scolastico, come oggetti di cartoleria, libri di testo, ecc., facendo di detti oggetti richiesta all'economo secondo i bisogni e le domande delle maestre e delle alunne, e rilasciando di tutto analoga ricevuta a scarico dell'economo stesso.

c) Sorvegliare alla buona conservazione di tutti gli oggetti di corredo e di vestiario delle alunne, e richiedere i cambiamenti e rifornimenti necessarii, rendendone intesa la direttrice.

d) Assistere personalmente o fare assistere le istitutrici alle lezioni date da persone non conviventi nell'Istituto.

e) Sorvegliare la porta d'ingresso ed il parlatorio nelle ore fissate per le visite alle alunne, ed assistere alle visite fatte alle alunne da persone che non sieno i rispettivi genitori.

f) Visitare ogni mattina i dormitori, le sale di studio e le scuole, procurando che ovunque sia fatta la pulizia necessaria, sia rinnovata l'aria, e che nell'inverno siano convenientemente riscaldati tutti gli ambienti.

g) Tenere apposito registro da presentarsi poi alla direttrice ove sieno notati tutti i voti o punti di merito dati dagli insegnanti alle alunne.

§ 3. — *Delle maestre.*

Art. 34. Le maestre delle classi elementari, quelle delle lingue francese, inglese e tedesca, la maestra dei lavori, vengono nominate dal Ministero della Pubblica Istruzione sulla proposta della Commissione amministratrice. — La nomina deve essere fatta, di regola, dietro pubblico concorso; ma in casi eccezionali può farsi anche ad iniziativa della Commissione.

Art. 35. Per essere nominate a tali ufficii occorre l'età non superiore ai quaranta anni compiuti. Le aspiranti all'ufficio di maestre del corso elementare debbono avere riportata la patente di maestra di grado superiore. Quelle per le lingue francese, inglese e tedesca e le maestre dei lavori debbono presentare quei documenti che possono comprovare la loro abilità all'insegnamento.

Art. 36. Tutte le dette insegnanti, eccettuata la maestra di lavori e quella di pianoforte, convivono di regola nell'istituto sottoposte all'autorità della direttrice.

Nelle ore estranee alla scuola possono ritirarsi nelle loro camere salvo le speciali incombenze che possono essere loro affidate, in via eccezionale, dalla direttrice.

Art. 37. Le insegnanti delle lingue francese, inglese e tedesca, oltre alla scuola, debbono impiegare alcune ore della giornata, secondo le istruzioni della direttrice, nel conversare colle proprie alunne nella lingua che insegnano. In casi di bisogno possono essere chiamate anche a far le veci delle istitutrici mancanti.

Art. 38. Le maestre delle classi elementari debbono supplirsi a vicenda in caso di impedimento di una di loro: ed anch'esse in caso di bisogno assoluto debbono prestarsi, per turno, a fare le veci delle istitutrici mancanti secondo gli ordini della direttrice.

Art. 39. Al principio dell'anno scolastico verrà assegnata a ciascuna maestra elementare la classe in cui deve insegnare, procurando che nel periodo necessario, ciascuna maestra delle classi inferiori possa successivamente insegnare in tutte le classi medesime. Ciascuna maestra tiene apposito registro dove si notano i punti di merito per lo studio, profitto e condotta delle proprie alunne, quale sarà giornalmente presentato alla vice direttrice.

Art. 40. La maestra anziana di nomina, ed a parità di nomina più anziana di età, supplirà la vice-direttrice ai caso di sua assenza od impedimento.

Art. 41. Le maestre, oltre a disimpegnare l'insegnamento loro affidato, debbono cooperare in ogni occasione alla buona educazione delle alunne, e quindi il loro contegno tanto nella scuola quanto fuori di essa, deve essere corrispondente a codesto fine.

§ 4. — *Delle Istitutrici.*

Art. 42. A ciascuna delle classi o sezioni nelle quali sono divise le alunne secondo la loro età è assegnata una istitutrice.

Le istitutrici sono nominate dal R. Ministero della Pubblica Istruzione sulla proposta della Commissione. Per essere nominata istitutrice occorre l'età non minore di ventun'anno nè maggiore di quaranta compiuti, e l'avere riportata la patente di maestra elementare.

Art. 43. Le istitutrici non possono mai abbandonare le alunne loro affidate senza uno speciale permesso della direttrice e senza essere rimpiazzate. Hanno il loro letto nei dormitori occupati dalle alunne della propria classe, si alzano prima e si coricano dopo di loro.

Durante le ore delle lezioni, e quando non venga loro assegnata altra incombenza, le istitutrici possano stare in libertà nelle stanze loro assegnate, secondo la comodità del locale.

Art. 44. Le istitutrici accompagnano le alunne dovunque venga loro comandato, ed assistono alle lezioni degli insegnanti esterni secondo gli ordini della direttrice o della vice-direttrice.

Art. 45. È loro cura particolare assistere le alunne in ogni loro occorrenza, facendo le veci di vere madri di famiglia, vegliare perchè esse eseguiscano nelle ore stabilite i cómpiti imposti dagli insegnanti, procurare che abbiano cura dei loro oggetti di corredo e vestiario, di studio, e di toeletta di ogni genere, e che usino fra di loro del linguaggio e dei modi che si richiedono in fanciulle bene educate.

Art. 46. Le istitutrici sono specialmente responsabili della corretta tenuta dalle alunne per quanto riguarda il loro vestiario ed acconciamento. Ed è quindi obbligo loro richiedere alla vice-direttrice il cambio necessario degli oggetti relativi.

Art. 47. Generalmente parlando poi le istitutrici debbono adempiere a tutte quelle speciali incombenze che vengono loro assegnate dalla direttrice secondo le proprie attitudini, fra le quali anche a quella di supplire le maestre elementari delle classi inferiori in caso di loro mancanza od impedimento.

Art. 48. Le istitutrici debbono immediatamente informare la direttrice o la vice-direttrice di tutto quanto può interessare la salute ed i portamenti delle alunne loro affidate.

§ 5. — *Degli insegnanti del corso superiore e della ginnastica.*

Art. 49. L'insegnamento delle materie indicate per il corso superiore o di perfezionamento e quello della ginnastica sono affidati a professori non conviventi nell'Istituto ed aventi i titoli legali per l'insegnamento cui vengano chiamati.

Art. 50. I professori del corso superiore e della ginnastica, a forma del ruolo organico, possono essere *titolari*, o semplicemente *incar-*

cati. L'ufficio di professore titolare dell'Istituto non può andare unito ad impieghi pubblici che richiedano una occupazione tale da rendere difficile l'esatto adempimento del duplice ufficio.

Art. 51. I professori titolari dei quali si parla nel presente paragrafo sono nominati dal R. Ministero della Pubblica Istruzione sulla proposta della Commissione direttrice e salvo il parere del Consiglio provinciale scolastico.

Gli insegnanti semplicemente incaricati sono nominati dalla Commissione anno per anno, salvo l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico che ne rende inteso il Ministero.

Art. 52. I professori titolari sono retribuiti con l'assegno fissato nel ruolo organico, ed hanno diritto al trattamento stabilito a favore del personale addetto stabilmente all'Istituto. Il trattamento dei professori incaricati sarà stabilito dalla Commissione anno per anno Essi non avranno diritto a riconferme nell'ufficio nè a trattamento di riposo.

Art. 53. Tutti cotesti professori hanno obbligo di svolgere il proprio insegnamento secondo l'orario fissato al principio di ogni anno scolastico, uniformandosi ai programmi governativi per quanto lo comportino gli altri insegnamenti forniti dall'Istituto.

Art. 54. I professori del corso superiore, dietro invito del presidente, al principio dell'anno scolastico, e quante volte occorra, si riuniscono in Comitato, insieme al presidente ed alla direttrice, per stabilire le norme opportune per il regolare andamento della istruzione in tutti i suoi rami, e per la formazione dei programmi dei singoli corsi annuali, quali programmi saranno approvati dal Consiglio provinciale scolastico.

§ 6. — *Del direttore spirituale e catechista.*

Art. 55. L'insegnamento religioso e le pratiche relative sono affidate ad un sacerdote col titolo di direttore spirituale e catechista. Esso è nominato dalla Commissione direttrice, sentita anche la superiore autorità ecclesiastica.

Art. 56. È ufficio del direttore spirituale e catechista istruire le alunne nei principii della religione e della morale, adempiere di concerto con la direttrice e col presidente a tutte quelle pratiche di culto che si ritengono opportune per l'educazione religiosa delle alunne.

Art. 57. La conservazione degli arredi sacri ed oggetti appartenenti al culto è affidata alla sagrestana, da nominarsi come è detto in appresso; ed a tale scopo verrà compilato uno speciale inventario in duplice originale, da tenersi in regola segnandovi tutte le variazioni che occorrono, quale dovrà presentarsi alla Commissione tutte le volte che sia richiesto.

Art. 58. Il direttore spirituale, all'infuori delle sue speciali attribuzioni, non ha alcuna ingerenza nell'andamento educativo dell'Istituto; e dovrà compiere il suo ufficio nei giorni ed ore determinate dal presidente e dalla direttrice.

Art. 59. In caso di assenza od impedimento, il direttore spirituale dovrà farsi supplire a proprie spese da altro sacerdote accetto alla Commissione.

Art. 60. Alla dipendenza del direttore spirituale, e per tutto quanto riguarda specialmente il servizio di Chiesa, sarà addetta una sagrestana da designarsi dalla Commissione, e da scegliersi fra il personale delle signore convittrici mantenute dalla fondazione Chigi.

§ 7. — *Degli insegnanti facoltativi.*

Art. 61. I maestri per gli insegnamenti facoltativi che non sono a carico dell'Istituto ed indicati nella seconda parte dell'art. 18, debbono essere approvati dalla Commissione direttrice a proposta del presidente.

Essi vengano retribuiti a carico delle alunne, mediante onorario da stabilirsi dalla Commissione direttrice, od a mesate, o per singole lezioni.

Tali onorari vengono però anticipati dall'Istituto, che se ne rivale a carico delle rispettive famiglie.

TITOLO IV.

Delle alunne.

§ 1. — *Della ammissione delle alunne.*

Art. 62. Nell'Istituto si ricevono le fanciulle di famiglie civili ed onorate di età non minore di sei anni nè maggiore di dodici anni compiuti, e possono rimanervi fino ai diciotto anni compiuti. In via eccezionale possono, a giudizio della Commissione, riceversi le alunne anche in età superiore agli anni 12, quando provengano da altri Istituti educativi.

Art. 63. Per regola le ammissioni hanno luogo al principio dell'anno scolastico, cioè al primo ottobre; ma resta in facoltà del presidente, sentita la direttrice, ammettere nuove alunne in qualunque epoca dell'anno per ragioni speciali di famiglia.

Art. 64. Le dimande di ammissione, redatte in carta da bollo da cent. 60, verranno indirizzate al presidente, o alla direttrice e corredate dei seguenti documenti rilasciati in forma legale, cioè:

a) fede di nascita;

b) attestato medico di sana costituzione e di subita vaccinazione;

c) attestato del Sindaco respettivo e altri documenti comprovanti la condizione civile e morale della famiglia;

d) una dichiarazione in carta da bollo da L. 1,20, dei genitori o di chi ne fa le veci, portante l'obbligo loro per l'esatto adempimento delle condizioni in appresso stabilite.

§ 2. — *Della retta e del trattamento delle alunne.*

Art. 65. La retta annua delle alunne viene fissata:

a) in lire settecento per quelle di età inferiore ai dodici anni compiuti.

b) in lire ottocento, per le altre di età superiore:

Per quelle che vengono a compiere durante l'anno la età di 12 anni, l'aumento della retta da 700 ad 800 lire avrà effetto dal primo giorno del trimestre successivo al compleanno.

A due sorelle conviventi nell'Istituto si concede l'abbuono del 10 per cento sull'ammontare complessivo delle respettive rette; a tre sorelle, o più l'abbuono del 20 per cento.

Art. 66. Col pagamento della retta si intende compensato tutto quanto fornisce l'Istituto, per l'insegnamento di ogni grado, per l'alloggio, vitto, assistenza e cura delle alunne, tanto in stato di sanità che di malattia, ivi compresi i bagni interni di pulizia e di igiene, per tutto il mobilio e suppellettili di ogni specie, per la biancheria da mensa e da letto, per i libri di testo per la scuola ed oggetti di cartoleria, per le spese di posta per la corrispondenza con la famiglia, nonchè per i divertimenti in comune, per le gite di ricreazione alla campagna, o in altri luoghi, e per la villeggiatura.

Quando la Commissione decida di inviare tutte le alunne ai bagni marini, verrà stabilito un modico compenso straordinario a carico delle famiglie.

Art. 67. Le rette si pagano a trimestri anticipati decorrendi dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio. Quando le alunne vengono ammesse a trimestre già incominciato, deve al momento dell'ammissione pagarsi la retta per il tempo che precede la scadenza del trimestre in corso, e più quella del trimestre successivo. Non si fa luogo a restituzione della retta quando l'alunna esca dall'Istituto avanti la scadenza del trimestre per il quale essa è stata pagata. Così pure non si concedono diminuzioni o restituzioni di retta per il tempo che le alunne passano in congedo presso le proprie famiglie, salvo che si tratti di assenze oltre *due mesi* per ragione di salute.

Art. 68. Restano a carico delle famiglie delle alunne:

a) gli insegnamenti speciali della musica oltre il pianoforte, della pittura e delle lingue straniere che non sieno la francese, la inglese e la tedesca;

b) i consulti medici speciali, le cure ricostituenti, ed i relativi medicinali a richiesta delle famiglie in caso di malattie non ordinarie, non che le cure che richiedano l'opera di uno specialista, eccettuata però quella del dentista per le cure ordinarie, che è a carico dell'Istituto;

c) il materiale per i lavori femminili.

Art. 69. Ogni alunna sarà provveduta di due corredi distinti, cioè:

a) di un corredo uniforme per casa e per fuori;

b) di un corredo di calzature e di biancheria personale.

Gli articoli dei quali si compongono i due corredi sono quelli indicati nell'allegato relativo.

Ogni capo di corredo sarà marcato per ogni alunna con un numero indicato da la direttrice.

Art. 70. Al corredo di uniforme provvede direttamente l'Istituto mediante un compenso per una sola volta di lire duecento, da pagarsi per metà quando l'alunna entra nell'Istituto, e per l'altra metà a richiesta dell'economato, quando occorra completarlo secondo la stagione. Per l'altro corredo potranno provvedere direttamente le famiglie delle alunne; ma quando preferiscano lasciarne la cura all'Istituto verrà per esso corrisposta la somma di lire centottanta, da pagarsi per intiero quando l'alunna entra in Convitto.

Art. 71. Forniti così i corredi di primo impianto, i quali divengono di proprietà assoluta delle alunne, l'Istituto provvederà direttamente al mantenimento, rifornimento e rinnovamento, ogni qualvolta occorra, di tutti i capi di corredo, come pure di all'imbiancatura e stiratura, mediante il compenso annuo di lire duecento, pagabili a rate trimestrali anticipate di L. 50 ciascuna.

Quando il deterioramento dei capi di corredo, dei libri, ecc., avvenga per colpa grave dell'alunna, le riparazioni e rinnovamenti necessari sono a carico della famiglia rispettiva.

Le piccole riparazioni agli oggetti di vestiario potranno essere imposte alle stesse alunne, secondo le loro attitudini, a semplice scopo educativo.

Art. 72. Il vitto giornaliero delle alunne, cui partecipano senza distinzione alcuna la direttrice, la vice direttrice, le maestre e le istitutrici, consiste in tre pasti abbondanti e svariati a seconda della stagione.

Alle alunne più piccole verrà dato anche un altro pasto come merenda, secondo il loro bisogno.

Nei giorni di solennità il vitto sarà più scelto come si usa nei migliori Istituti.

Quando sieno ammalate, o quando la costituzione fisica delle alunne richieda una dieta speciale, il vitto sarà quale verrà indicato dal medico curante.

Art. 73. In caso di malattia constatata le alunne non possono rimanere nei dormitori comuni ma vengano collocate in locale appartato ad uso di infermeria, provveduto di apposito e regolare servizio.

Quando una alunna fosse colpita da tale malattia da rendere incompatibile la sua convivenza nell'Istituto, potrà essere rinviata in seno alla sua famiglia.

Art. 74. A mantenere ed accrescere sanità o gagliardia al corpo e allo spirito, oltre al buon regime dietetico, sono prescritti i bagni, le passeggiate, le ricreazioni e la ginnastica.

Art. 75. I bagni si prendono nell'interno dello stabilimento, ogni dieci giorni almeno, secondo le prescrizioni della direttrice.

Art. 76. Le alunne usciranno a passeggio almeno due volte alla settimana. Nelle passeggiate, oltre che dalle istitutrici, le alunne saranno accompagnate sempre dalla direttrice, o dalla vice-direttrice.

Art. 77. Le ricreazioni ordinarie si fanno nel giardino dello stabilimento o in apposite sale, a seconda della stagione e nelle ore fissate dalla direttrice.

Art. 78. Le ricreazioni straordinarie hanno luogo nel carnevale, e consistono in esercitazioni drammatiche e musicali, ed in trattenimenti di ballo.

A cotesti passatempi potranno invitarsi anche le famiglie delle alunne, i loro raccomandatari e quelle persone che al presidente ed alla direttrice piacerà invitare.

Art. 79. Altre ricreazioni straordinarie sono le gite alla campagna a giornata intiera nella villa di proprietà dell'Istituto, o in altri luoghi a giudizio del presidente e della direttrice, quali gite avranno luogo almeno quattro volte all'anno.

§ 2. — *Dell'istruzione delle alunne.*

Art. 80. La istruzione delle alunne viene ripartita in due corsi, uno *elementare*, e l'altro *superiore*, o di perfezionamento.

Art. 81. Il corso elementare dura cinque anni e comprende tutte le materie prescritte per le scuole elementari del Regno dalle leggi e regolamenti vigenti, oltre ai principii delle lingue straniere e del pianoforte.

Art. 82. Il corso superiore, o di perfezionamento, dura cinque anni e comprende gli insegnamenti che appresso, cioè:

Lingua e letteratura italiana, e storia della letteratura. — Storia e geografia politica. — Aritmetica, geometria elementare, contabilità e principii di economia domestica. — Elementi di fisica, chimica, scienze naturali, igiene. — Elementi di morale, diritti e doveri. — Elementi di pedagogia. — Disegno lineare e di ornato. — Lingua francese. — Lingua inglese. — Lingua tedesca. — Ricamo e lavori donneschi. — Pianoforte, canto corale. — Ginnastica e ballo.

Art. 83. Tutti gli insegnamenti indicati negli articoli precedenti vengano dati a spese dell'Istituto; ma sono facoltativi per le alunne quelli della lingua inglese e della tedesca, della pedagogia del ricamo e del pianoforte.

Art. 84. Gli insegnamenti indicati nell'articolo precedente vengono ripartiti fra i cinque corsi annuali compresi nel corso di perfezionamento, secondo i programmi da fissarsi come è detto all'art. 55.

Art. 85. La direzione dell'Istituto provvede affinchè le alunne che intendano conseguire nelle pubbliche scuole normali la patente magistrale inferiore o superiore e che diano prove di sufficiente profitto negli studi possano prepararsi agli esami relativi. A tale uopo le dette alunne, secondo l'autorizzazione dell'autorità superiore scolastica, potranno fare nelle classi elementari inferiori dell'Istituto stesso il tirocinio prescritto per conseguire la patente di che sopra è parola.

Art. 86. Oltre agli insegnamenti indicati nei precedenti articoli tutte le alunne indistintamente, e secondo la loro età, dovranno essere addestrate nei lavori femminili; e tale occupazione non potrà essere mai minore di due ore al giorno. Fra cotesti lavori dovrà tenere il primo luogo la riparazione ai propri oggetti di corredo secondo la propria attitudine.

Inoltre le alunne più adulte, per turno, e secondo le istruzioni della direttrice, assistono ai lavori del guardaroba e della cucina dello Istituto.

Art. 87. Le nuove alunne, entrando nell'Istituto, sono ammesse a quel corso cui possono aver diritto dietro esibizione di documenti rilasciati da pubbliche scuole o da Istituti regii o pareggiati; ed in mancanza di ciò, a quello di cui sieno riconosciute idonee mediante esame speciale cui saranno sottoposte al loro ingresso.

Art. 88. L'anno scolastico ha principio e termine in conformità dei regolamenti vigenti per le scuole pubbliche d'istruzione secondaria.

L'orario generale delle scuole, il programma dei singoli insegnamenti, la scelta dei libri di testo sono stabiliti al principio dell'anno scolastico dal Comitato degli insegnanti del corso superiore di che sopra all'articolo 55 e di quelli del corso elementare per le scuole elementari.

Art. 89. Alla fine dell'anno scolastico tutte le alunne sono sottoposte ad un esame scritto ed orale sulle materie studiate nell'anno, dietro di che viene decretata la promozione delle alunne alla classe immediatamente superiore in conformità delle norme generali governative.

Gli esami finali si danno dinanzi ad apposite Commissioni miste delle quali, per le classi elementari inferiori, fanno parte anche gli insegnanti del corso superiore, mentre per le classi del corso superiore debbono farne parte anche altri insegnanti estranei all'Istituto. Le Commissioni sono nominate dal presidente di concerto col Regio Provveditore agli studi, sentita anche la direttrice.

Art. 90. Per la promozione da una classe all'altra occorre che l'alunna consegua in ciascuna materia il numero dei voti favorevoli che si richiede per gli esami dati nelle pubbliche scuole. Alle promosse verrà rilasciato un diploma con attestazione dei voti ottenuti in ciascuna materia.

Art. 91. Anche per gli insegnamenti facoltativi verrà dato apposito esame, ed a quelle più meritevoli verrà rilasciato un diploma speciale.

Art. 92. Dietro il resultato degli esami finali verranno concessi a

quelle che più si distinguono diplomi di merito e premi come appresso:

Diploma di onore di 1° grado, con premio;
Diploma di onore di 2° grado, con premio;
Menzione onorevole.

Art. 93. Il diploma di 1° grado, con premio, sarà concesso ad una sola alunna per ciascuna classe. Per conseguirlo sarà necessario avere raggiunto in complesso negli esami finali almeno 9\|10 dei punti di merito, e non meno di 8\|10 nel corso dell'anno, sia per studio che per condotta. Sarà conferito all'alunna che avrà ottenuto il maggior numero di punti, ed a parità di voti a quella che durante l'anno si sarà maggiormente distinta per studio, profitto o buona condotta.

Il diploma d'onore di secondo grado, sarà concesso a non più che due alunne per ciascuna classe. Per conseguirlo occorrono almeno 8\|10 dei punti di merito e verrà conferito secondo le regole indicate nel presente articolo.

Le menzioni onorevoli si concederanno a tutte le alunne che riportino in complesso almeno 7\|10 dei punti di merito, e che nel corso dell'anno si sieno fatte distinguere per profitto, studio e buona condotta.

Art. 94. Nonostante il numero dei voti riportati nell'esame finale non sarà concesso il diploma di onore nè la menzione onorevole alle alunne che durante l'anno scolastico fossero incorse in mancanze tali da meritarsi per due volte l'applicazione delle pene disciplinari di competenza del presidente.

Art. 95. Il premio che va unito al diploma di onore di 1° grado consisterà in una grande medaglia di argento, che porterà inciso il nome dell'alunna premiata. Tale distintivo potrà essere portato dall'alunna in ogni occasione, e lo dovrà quando si tratti di circostanze solenni.

Anche alle alunne che ottengano il diploma di 2° grado saranno elargiti premi speciali in libri, oggetti di scrittoio ecc., a giudizio del presidente.

Art. 96. La distribuzione dei premi ha luogo in un giorno da destinarsi dalla Commissione e preferibilmente nel 20 novembre, genetliaco di S. M. la Regina ed anniversario dell'inaugurazione dello Istituto. Essa avrà luogo in una riunione solenne di tutte le alunne e di tutti gli insegnanti addetti all'Istituto, con intervento delle principali autorità governative e cittadine, e con invito a tutte le famiglie o persone che al presidente, d'accordo colla direttrice, piacerà di invitare. In tale occasione verrà fatta una esposizione dei saggi di calligrafia, dei lavori femminili e di disegno fatti dalle alunne, ed inoltre sarà dato un esperimento di declamazione, musica e canto.

§ 3. — *Doveri e disciplina delle alunne.*

Art. 97. Le alunne debbono rispetto ed obbedienza a tutte le persone preposte alla loro educazione ed istruzione, ricordando che esse fanno le veci dei loro genitori mancanti. Nei rapporti con i superiori e con le loro compagne debbon serbare sempre il contegno che si addice a fanciulle bene educate e che, una volta acquistato, può loro meritare la stima ed il rispetto che si debbono alla donna nel consorzio civile.

Art. 98. Le alunne, a seconda della loro età e del loro grado di istruzione sono divise in classi, sorvegliate ciascuna da una istitutrice. Non possono mischiarsi con quelle delle altre classi, nè uscire dalla propria classe senza il permesso della istitutrice.

Art. 99. Le alunne debbono avere cura di tutti gli oggetti che costituiscono il proprio corredo, avvertendo che i danni ed i guasti arrecati per colpa loro dovrebbero essere riparati a spese delle proprie famiglie. Per quanto lo comporta la loro età, debbono provvedere da per sè alle piccole riparazioni del vestiario e biancheria, ed ai piccoli servizi di pulizia.

Art. 100. Le alunne non possano ricevere da nessuno libri o doni che non siano prima veduti ed approvati dalla direttrice o dalla vicedirettrice. Non possono ritenere orologi, gioielli ed altri oggetti di valore, oltre quelli di uso comune.

Per le piccole spese che possono occorrere alle alunne i genitori potranno consegnare una piccola somma nelle mani della direttrice o dell'economo.

Art. 101. Le lettere delle alunne che non siano dirette ai propri genitori o tutori dovranno consegnarsi aperte alla direttrice. Così pure questa potrà aprire tutte le lettere dirette alle alunne che non appariscano di carattere dei propri genitori o tutori.

Art. 102. Le visite alle alunne per parte dei loro parenti e raccomandatari sono permesse in via ordinaria ogni domenica, nelle ore da determinarsi dalla direzione. In via straordinaria la direttrice può consentire altre visite, specialmente in caso di malattia, o anche per altre ragioni speciali, non mai però nelle ore di lezioni e di studio. Le visite per parte di estranei debbono essere autorizzate dalla direttrice.

Art. 103. Le alunne potranno ottenere dalla direttrice, nel corso dell'anno, fino a quattro giornate di uscita coi propri genitori o tutori nei giorni successivi alle principali solennità dell'anno. Le uscite saranno permesse dalle ore 9 ant. fino all'avemaria della sera.

Alle alunne appartenenti a famiglie non dimoranti in Siena, tali uscite potranno essere concesse in qualunque epoca dell'anno.

Art. 104. Le alunne passano l'intiero anno nell'Istituto. Però durante il tempo delle vacanze potrà concedersi loro dal presidente, a richiesta dei propri genitori o tutori, un congedo non maggiore di un mese per recarsi in seno delle proprie famiglie o per la cura dei bagni di mare, quando a questi non provveda direttamente l'Istituto.

Per ragione di salute debitamente costatate potrà concedersi uguale permesso in qualunque tempo, e salvo sempre, per quanto riguarda la retta, il disposto dell'articolo 68.

Art. 105. Le famiglie delle alunne, quando non dimorino in Siena, debbono delegare una persona residente in città in qualità di raccomandataria dell'alunna di gradimento della Commissione, cui l'Istituto possa rivolgersi per tutti i rapporti che possono intercedere fra la direzione e le famiglie stesse, e specialmente in casi di improvvise emergenze.

Art. 106. Alle alunne che mancano ai propri doveri, e secondo la gravità della mancanza, possono essere applicate le punizioni seguenti:

a) proibizione di una parte di ricreazione;
b) ammonizione semplice dinanzi alla classe;
c) ammonizione solenne dinanzi a tutte le alunne;
d) privazione di una pietanza, o delle frutta o dolci;
e) pasto separato dalle compagne;
f) privazione delle *visite ordinarie* ed anche delle uscite fuori dell'Istituto;
g) ammonizione solenne fatta dal presidente dinanzi alla Commissione direttrice, al personale dell'Istituto ed a tutte le alunne.
h) espulsione dall'Istituto.

Art. 107. Le punizioni sopra indicate alle lettere *a* e *b* sono di competenza delle istitutrici e maestre; quelle indicate alle lettere *c*, *d*, *e*, *f*, della direttrice; quella indicata alla lettera *g* del presidente, e l'ultima è riservata alla competenza della Commissione direttrice.

Art. 108. Anche le alunne godenti di un posto gratuito o semigratuito, qualunque sia la persona che lo ha loro conferito, possono andar soggette alla pena della espulsione, quando la gravità delle loro mancanze lo esiga, e sia resa incompatibile la loro convivenza nell'Istituto. Però, nei casi contemplati dal presente articolo, avanti di decretare la espulsione, il presidente renderà informati della mancanza commessa, coloro dai quali dipende la nomina dell'alunna, per le osservazioni opportune.

TITOLO V.
Del Personale sanitario.

Art. 109. Per la assistenza sanitaria sono addetti all'Istituto un medico-chirurgo ed un chirurgo dentista, oltre al personale dell'infermeria.

Il medico-chirurgo ed il dentista vengono nominati dalla Commissione sulla proposta del presidente. Essi ricevono uno stipendio fisso ad esclusivo carico dell'Istituto.

Art. 110. Il medico-chirurgo deve prestare l'opera sua a tutto

quanto il personale convivente nell'Istituto, secondo le richieste della direttrice, ad ogni occorrenza. Anche fuori del caso di malattia deve recarsi nell'Istituto almeno una volta la settimana, e, secondo le informazioni della direttrice, prescrivere le cure ed il trattamento igienico che lo stato particolare di ciascuna persona può richiedere. Deve pure, a richiesta della direttrice o del presidente, visitare tutti gli ambienti dell'Istituto per assicurarsi della loro salubrità, e specialmente la cucina nelle ore nelle quali si apparecchia la mensa per verificare le qualità igieniche dei cibi e delle bevande.

Art. 111. — Nei casi di malattie gravi deve informare subito la direttrice e richiedere il consulto di altro medico specialista. Quando abbia il sospetto di malattie di carattere epidemico ed infettivo, dovrà prontamente avvisarne anche il presidente e rimettere analogo rapporto per essere inviato all'autorità superiore sanitaria della provincia.

Art. 112. Alla fine di ogni anno il medico-chirurgo presenta alla Commissione direttrice una relazione sulle condizioni igieniche dell'Istituto e sulla educazione fisica delle alunne.

Art. 113. In caso di sua assenza ed impedimento il medico-chirurgo dovrà farsi supplire a tutte sue spese da altro sanitario di soddisfazione del presidente e della direttrice.

Art. 114. Il chirurgo dentista presta l'opera sua a tutto il personale convivente nell'Istituto, tutte le volte che sarà chiamato dalla direttrice, e per tutte le occorrenze. Sarà poi suo obbligo visitare le alunne periodicamente, secondo le istruzioni della direttrice, per accertarsi dello stato generale della loro dentizione e prescrivere le cure che crederà del caso.

Art. 115. Anche il dentista, in caso di sua assenza o impedimento, dovrà farsi supplire a sue spese da altro sanitario approvato dal presidente e dalla direttrice.

Art. 116. Saranno addette alla infermeria speciali infermiere nel numero che sarà necessario, secondo la quantità delle ammalate, e la gravità della malattia. Coteste saranno scelte fra le inservienti, tenuto conto della loro speciale attitudine a giudizio della direttrice, di concerto col presidente.

Art. 117. Alle infermiere soprintende altra col titolo di *infermiera maggiore*, la quale avrà in consegna tutta la biancheria, suppellettili, utensili ecc, specialmente in uso per la infermeria. Tale ufficio verrà preferibilmente affidato ad una delle signore mantenute dalla fondazione Chigi, delle quali si parla nel titolo ultimo.

TITOLO VI.

Del personale amministrativo.

Art 118. All'amministrazione dell'Istituto è addetto un personale stipendiato composto di un segretario, di un ragioniere, di un economo, di un cassiere, di un commesso archivista, di una guardaroba e di una canovara.

Di regola, saranno cumulati in una stessa persona gli uffici di segretario e di economo, o di segretario e ragioniere, o di economo e cassiere.

Per l'amministrazione dei beni di campagna di proprietà dell'Istituto vi sono speciali agenti.

Cotesti impiegati sono tutti nominati dalla Commissione direttrice sulla proposta del presidente.

Art. 119. Il segretario, il ragioniere, l'economo, il cassiere ed il commesso-archivista dipendono direttamente dal presidente. Hanno il loro ufficio nell'Istituto in locale appartato, e non possono introdursi nei locali interni dell'Educandato senza essere accompagnati dalla direttrice o vice-direttrice e senza assoluto bisogno.

La guardaroba e la canovara convivono nell'Istituto e sono sottoposte più specialmente alla direttrice ed all'economo, ed osservano le regole disciplinari comuni a tutto l'altro personale interno.

§ 1. — *Del segretario.*

Art. 120. Il segretario deve per le richieste del pubblico trovarsi in uffizio nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana dalle 10 alle 2. Ed inoltre dovrà recarsi in ufficio ad ogni richiesta del presidente e specialmente in caso di adunanze della Commissione.

Art. 121. È suo incarico speciale assistere alle sedute della Commissione, redigerne i verbali, preparare le pratiche che debbono essere discusse, e comunicarne le decisioni a chi di ragione.

Art. 122. Prepara la corrispondenza secondo le istruzioni del presidente compresa quella per le cave di Montarrenti, stende gli avvisi di ogni genere ed i verbali di aggiudicazione quando si tratta di appalti.

Art. 123. Compila e custodisce gli inventari di tutti i beni mobili ed immobili, dei crediti e ragioni che costituiscono i patrimoni dei Conservatori riuniti, annotandovi tutte le variazioni che occorrono.

Così pure assiste in contradittorio con i consegnatari, alla compilazione degli inventari speciali dei generi e mobili affidati alla custodia di altre persone, come è detto nel presente regolamento.

Art. 124. Cura sotto la sua responsabilità la regolarità di tutti gli atti, registri, e documenti di fronte alle leggi del registro e bollo, e quindi tiene anche il repertorio degli atti soggetti a registrazione prescritto dalla legge 14 luglio 1877 n. 4702.

Art. 125. Tiene il registro di tutto il personale addetto all'Istituto, ed è suo obbligo denunziare all'ufficio comunale le variazioni che si verificano, in osservanza ai regolamenti sul censimento della popolazione e sullo stato civile.

Art. 126. Oltre alle incombenze speciali sopra indicate, dovrà disimpegnare tutti quei singoli servizi che per il bisogno dell'Istituto possono venirgli affidati dalla Commissione o dal suo presidente.

§ 2. — *Del ragioniere.*

Art. 127. Il ragioniere provvede alla regolare tenuta delle carte contabili, titoli di credito e documenti relativi di proprietà dell'Istituto. Egli dovrà trovarsi in uffizio ogni martedì e venerdì di ciascuna settimana dalle 10 alle 2 e ad ogni richiesta del presidente.

Art. 128. La contabilità del Conservatorio sarà tenuta in partita doppia e secondo le speciali istruzioni che potranno essere date dalla Commissione o dal ragioniere addetto al Consiglio provinciale scolastico.

Art. 129. Il ragioniere, non oltre il mese di settembre compila il bilancio preventivo per l'anno venturo, da sottoporsi alla Commissione e da approvarsi poi dall'autorità scolastica superiore.

Art. 130. Il bilancio sarà unico per quanto riguarda l'azienda generale dell'Istituto; ma le rendite e spese patrimoniali, figuranti nel bilancio generale rispettivamente in entrata ed in uscita, avranno a corredo due distinti *Allegati*, in ciascuno dei quali saranno comprese separatamente quelle relative a ciascuno dei due patrimoni di S. Maria Maddalena e di S. Raimondo.

Art. 131. Per quanto riguarda la escavazione dei marmi di Montarrenti, formante parte del patrimonio di S. Maria Maddalena, verrà tenuta un'Amministrazione separata da quella degli altri beni del detto patrimonio. Le entrate e le spese delle dette cave figureranno in due distinti *sub-allegati*, da unirsi agli allegati delle rendite e spese del patrimonio stesso, e dei quali è parola nell'articolo precedente.

Art. 132. Spetta al ragioniere la spedizione dei mandati di entrata e di uscita in base alle partite fisse di bilancio, o in ordine alle deliberazioni della Commissione direttrice. I mandati sono firmati dal presidente e controfirmati dal ragioniere. Egli è responsabile della regolarità dei mandati e dei libri di amministrazione per quanto riguarda le leggi sul bollo e registro.

Art. 133. Per le rette delle alunne il ragioniere emetterà i relativi mandati di entrata ad ogni trimestre a debito dell'economo, al quale spetta esigerle direttamente dalle famiglie delle alunne per poi versarle, in base ai detti mandati, nella cassa dell'Istituto.

Art. 134. Assiste alle revisioni di cassa fatte dal presidente o suo incaricato; e, secondo gli ordini ricevuti, rilascia i mandati per il deposito in un Istituto di credito, da designarsi dalla Commissione, delle somme esuberanti ai bisogni giornalieri.

Art. 135. Entro il mese di marzo di ciascun anno il ragioniere compila il rendiconto dell'annata precedente, in armonia al modo con cui venne compilato il bilancio, come sopra è detto, e secondo le istruzioni speciali che gli verranno date. L'avanzo e disavanzo che può resultare alla fine della gestione sul rendiconto generale, sarà at-

tributo e repartito fra i due patrimoni in proporzione della rendita netta verificatasi per ciascuno di essi.

Art. 136. Ogni anno, secondo gli ordini del presidente, rivede i conti degli agenti di campagna e fa i saldi di tutti i contadini delle fattorie dell'Istituto.

§ 3. — *Dell'economo.*

Art. 137. L'economo provvede alla buona conservazione di tutti i locali dell'Istituto e del mobiliare relativo, di cui è responsabile. A tale effetto compilerà, di concerto col presidente, i relativi inventari in due originali, uno dei quali sarà tenuto dal segretario. Ogni variazione, in diminuzione o in aumento, che si verifichi nel mobiliare, sarà diligentemente annotata negli inventari medesimi.

Art. 138. L'economo si troverà reperibile in ufficio, per le richieste del pubblico, almeno ogni martedì e venerdì di ciascuna settimana, ma dovrà recarsi all'Istituto ad ogni richiesta del presidente o della direttrice.

Art. 139. L'economo presta una cauzione non minore di L. 2000 nei modi da determinarsi dalla Commissione direttrice. La cauzione dovrà essere aumentata quando la Commissione lo richieda secondo la entità delle somme e valori che possono venirgli affidati.

Art. 140. Dietro le istruzioni ricevute dal presidente o dalla Commissione provvede all'acquisto, all'ingrosso, dei generi di vitto, di vestiario, ed altri oggetti occorrenti per l'Istituto. Così pure riceve in consegna dagli agenti di campagna le derrate che si producono nei possessi dell'Istituto, nella quantità che occorre per il mantenimento della famiglia.

Tutti i generi sopradetti sono riposti in apposito magazzino del quale egli solo è responsabile e di cui tiene le chiavi.

Art. 141. Di tutti i generi ricevuti se ne dà carico in apposito registro, firmato dal presidente, annotandovi il prezzo relativo; e per i generi acquistati presenta le relative note al presidente, per l'opportuno pagamento.

Art. 142. Dietro le richieste relative consegna alla guardaroba i generi di vestiario e le biancherie che volta per volta possono essergli richiesti dietro ordine della direttrice o della vice direttrice; consegna alla canovara i generi di vitto per il consumo giornaliero ma in quanti à però non superiore ai bisogni di una settimana; ed in pari modo consegna alla vice direttrice, o a chi ne faccia le veci, i libri scolastici ed oggetti di cartoleria e franco-bolli necessarii per le scuole e corrispondenza delle alunne.

Delle fatte consegne ritirerà analoga ricevuta a suo discarico, prendendone nota nei suoi registri.

Art. 143. L'economo riscontra e firma tutti i conti dei fornitori e manifattori per i lavori in economia e per le provviste, sottoponendoli al visto della Commissione o del presidente perchè ne sia ordinato il pagamento.

Art. 144. Alla fine di ogni anno presenta uno stato o situazione di entrata e di uscita di tutto il mobiliare in confronto con l'inventario, e tante altre situazioni quante sono le diverse categorie dei generi acquistati e consumati distinte secondo le persone alle quali sono da lui dati in consegna.

Art. 145. L'economo cura direttamente la coltivazione e mantenimento del giardino e dell'orto interno dell'Istituto, ordina le spese necessarie e provvede ai loro pagamenti mediante regolari mandati.

Art. 146. Spetta poi all'economo la sorveglianza dei beni di campagna, e specialmente delle cave di Montarrenti, dietro le speciali istruzioni del presidente e della Commissione, recandosi personalmente nelle singole località tutte le volte che gli verrà ordinato o che egli lo creda opportuno.

Art. 147. Per la contabilità con le alunne terrà un registro speciale nominativo, in cui sia annotato il dare e l'avere di ciascuna alunna per retta ed assegni fissi di che nel titolo 4°. Ad ogni trimestre provoca dal ragioniere i relativi mandati di entrata per il versamento nella cassa del relativo ammontare.

§ 4. — *Del cassiere.*

Art. 148. Il cassiere riceve i versamenti e fa i pagamenti secondo mandati di entrata ed uscita rilasciati nelle debite forme dal presidente e dal ragioniere. Egli si troverà in ufficio il venerdì di ogni settimana dalle 12 alle 2 pom. ed il primo martedì di ogni mese nelle dette ore per pagare gli stipendi al personale interno.

Art. 149. Per i pagamenti è suo dovere osservare che i relativi mandati sieno conformi alle leggi sul bollo, che sieno muniti delle debite firme, che non sorpassino i limiti del fondo stanziato nel relativo capitolo del bilancio, e che siano muniti di regolare quietanza del creditore o di un suo mandatario. È responsabile dei pagamenti fatti irregolarmente ed a persone che non siano veramente i creditori o loro mandatari.

Art. 150. Tiene un libro di cassa dove registra i mandati riscossi e pagati, un libro di assegnazioni ad ogni articolo di bilancio, ed in fine un bollettario a madre e figlia con numero continuativo per tutte le riscossioni.

Art. 151. Il cassiere non potrà ritenere in cassa che le somme necessarie per i pagamenti ordinari; e quando si verifichi una eccedenza di cassa superiore a L. 3000 dovrà denunziarla al presidente, e provocare l'ordine per il deposito delle somme eccedenti in uno Istituto di credito, come è detto all'art. 11, lett. c.

Art. 152. Il cassiere dà una cauzione non inferiore a L. 3000, nei modi da stabilirsi dalla Commissione; e la cauzione dovrà essere aumentata quando la Commissione lo richieda.

§ 5. — *Del commesso-archivista.*

Art. 153. Il commesso-archivista è alla dipendenza tanto del segretario quanto dell'economo e del ragioniere, ed a loro richiesta eseguisce le incombenze affidategli. Egli si troverà in ufficio nel martedì e venerdì di ciascuna settimana dalle 10 alle 2, senza pregiudizio dell'esatto compimento dei lavori tutti che sono a suo carico.

Art. 154. È speciale incarico del commesso la tenuta regolare del registro delle deliberazioni della Commissione, nonchè l'ordinamento regolare delle carte referentesi a ciascuno affare, da riunirsi in separati inserti.

Così pure è suo dovere la tenuta regolare dell'archivio, in modo che ciascun affare ed ogni documento possa facilmente rintracciarsi ad ogni richiesta.

§ 6. — *Della guardaroba.*

Art. 155. La guardaroba provvede in generale alla custodia e mantenimento di tutti gli oggetti di biancheria da camera, da letto e da mensa per tutto il personale interno dell'Istituto, nonchè di tutti gli oggetti di vestiario e corredo delle alunne.

Art. 156. Essa richiede e riceve in consegna dall'economo tali oggetti secondo le istruzioni della direttrice o della vice-direttrice, rilasciandone analoga ricevuta.

Art. 157. È suo incarico provvedere, dietro la richiesta della vice-direttrice o delle istitutrici, al cambiamento delle biancherie da letto e da mensa per tutto il personale. Così pure ritira tutti gli oggetti di vestiario e di calzatura da riattarsi e le biancherie da dosso da lavarsi, procurando di tenere distinti i detti oggetti secondo le alunne e le persone cui appartengono.

Art. 158. La guardaroba dirige e sorveglia tutti i lavori di riattamento di biancheria e degli oggetti di vestiario e di calzature delle alunne, sia che si facciano nell'interno dell'Istituto o da persone di fuori. Così pure spetta a lei provvedere a tutto quanto concerne la lavatura e stiratura della biancheria da camera, da mensa e da dosso, per tutto il personale interno, trattando direttamente con le lavandaie e stiratrici. I capi di biancheria o di vestiaro lavati, stirati o riattati saranno a sua cura restituiti alle alunne od alle persone cui appartengono.

Art. 159. Degli oggetti che siano dichiarati inservibili provvede a richiedere all'economo il necessario rinnovamento; e gli oggetti fuori d'uso saranno collocati in apposito magazzino, di cui sarà personalmente responsabile.

Art. 160. Per le spese più piccole che possono occorrere per lavori di riattamento del vestiario e biancheria può anticiparsi alla guardaroba una piccola scorta in contanti, non superiore a lire 20 della quale dovrà render conto all'economo.

Art. 161. La guardaroba dovrà denunziare alla direttrice o all'eco-

nomo tutti i guasti che può riscontrare essere avvenuti, per trascuratezza, negli oggetti che passano per le sue mani.

§ 7. — *Della canovara.*

Art. 162. La canovara soprintende a tutto il servizio del vitto per l'Istituto, e quindi ha in consegna la cucina, la credenza, la cantina, il refettorio, e tutti gli attrezzi ed utensili respettivi.

Art. 163. Essa riceve dall'economo quella quantità di generi che si crederà necessaria per il vitto della famiglia e i bisogni della cucina per un certo tempo, ma non più che per una settimana. Ciò però è detto riguardo ai generi che l'Istituto ricava dai propri possessi, come vino, olio, aceto, legna, carbone ecc., od a quelli acquistati all'ingrosso dall'economato, come carni salate, droghe, generi coloniali, ecc.

Art. 164. Essa riceve pure la consegna dei generi di vitto somministrati giornalmente e direttamente da speciali fornitori come pane, carne, uova, formaggio, frutta ecc. Per questi la canovara è tenuta a constatarne la buona qualità secondo i contratti di fornitura, ricusando i generi riconosciuti cattivi e non corrispondenti ai patti stabiliti, ed avvertendone l'economo.

Art. 165. Di tutti i generi ricevuti la canovara tiene apposito registro, rilasciandone debita ricevuta a chi di ragione, secondo le norme speciali fissate dall'economo.

Art. 166. Spetta alla canovara la continua sorveglianza sopra i consumi giornalieri di ogni genere, sull'andamento della cucina, sulla pulizia e buon ordine della mensa, ed a tale effetto tutto il personale di servizio addetto alla cucina, alla dispensa ed al refettorio dipende direttamente da lei.

Art. 167. Siccome tutto quanto il personale interno dell'Istituto deve avere un trattamento di vitto perfettamente eguale, la canovara osserva che non si apprestino cibi speciali quando non siano ordinati espressamente dalla direttrice dietro i suggerimenti del medico.

Art. 168. Il vitto del personale inserviente verrà regolato secondo le istruzioni dell'economo, e la canovara invigilerà perchè siano osservate tali istruzioni e non si commettano abusi di sorta.

Art. 169. Per le minute spese della cucina potrà essere somministrata alla canovara una piccola scorta in contanti, non superiore a lire venti, della quale renderà conto all'economo quando sia esaurita.

Art. 170. Di tutti i generi ricevuti in consegna da qualunque persona, la canovara renderà conto settimanalmente all'economo, ed a tale uopo dovrà prendere nota di tutti i generi ricevuti in apposito registro.

TITOLO VII.

Stipendi, trattamento e disciplina del personale addetto all'Istituto

§ 1. — *Stipendi.*

Art. 171. Le persone impiegate nell'Istituto per la sua direzione ed amministrazione, e per l'educazione delle alunne, godono dello stipendio annuo respettivamente indicato nel ruolo organico unito al presente regolamento (vedi allegato B), salve le disposizioni speciali riguardanti i semplici incaricati.

Art. 172. Gli stipendi sono aumentati di un decimo dopo sei anni di servizio, quando, durante il sessennio decorrente dalla sua nomina definitiva, l'impiegato non abbia conseguito miglioramenti di condizioni per qualsiasi titolo, pari almeno all'aumento del decimo. Tali aumenti, ferma stante la detta condizione, avranno luogo per tre volte, cioè per tre sessenni, e saranno commisurati sempre sull'ammontare dello stipendio iniziale di ruolo, e sempre quando il funzionario non abbia demeriti.

Art. 173. La imposta di ricchezza mobile gravante i singoli stipendi sarà anticipata dall'Amministrazione, ma farà carico agli impiegati e sarà prelevata sugli stipendi medesimi.

Art. 174. Gli stipendi annui, depurati dall'imposta, verranno pagati a rate mensili posticipate. Se l'impiegato, per qualunque causa, cessa dal servizio nella prima metà del mese, verrà corrisposto a lui o a chi per esso lo stipendio dovutogli per i giorni nei quali ha servito, se ha cessato dopo il quindici del mese sarà pagata l'intiera rata mensile.

Art. 175. Tutti gli impiegati conviventi nell'interno dell'Istituto, e che a tale convivenza hanno diritto a forma del ruolo organico, oltre al rispettivo stipendio ricevono un trattamento completo, cioè alloggio, vitto, biancheria da mensa e da camera, imbiancatura, fuoco, lume, servigio, cura medica, ecc.

Art. 176. Quando l'impiegato che secondo il ruolo suddetto ed a forma dell'art. 19 del presente regolamento dovrebbe convivere nell'Istituto, ottenga dalla Commissione, per circostanze eccezionali, il permesso di rimanere fuori, potrà ottenere un compenso annuo di L. 300, da stare in luogo del trattamento cui rinunzia.

§ 2. — *Pensioni, aspettativa e disponibilità.*

Art. 177. Gli impiegati regolarmente nominati in modo definitivo, che abbiano servito nell'Istituto senza interruzione per oltre trenta anni, e che non sieno stati destituiti dall'impiego, avranno diritto ad una pensione di riposo.

Art. 178. La pensione annua corrisponde a quattro quinti della media annua degli stipendi goduti nell'ultimo triennio. Per gli impiegati aventi diritto al trattamento e che, collocati a riposo, lo perdono abbandonando l'Istituto stesso, la detta media degli stipendi sarà aumentata, per il calcolo della pensione, di lire trecento.

Il collocamento a riposo e la liquidazione della pensione o dell'assegno vitalizio di che in appresso, sono proposti dalla Commissione direttrice, e decretati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 179. Gli impiegati che dopo quindici anni di servizio, divengano per infermità inabili a continuarlo, o siano licenziati per soppressione di posto od altre cause indipendenti dal fatto loro, avranno diritto ad un assegno vitalizio corrispondente a tanti trentesimi della pensione commisurata come sopra è detto, quanti sono gli anni del servizio prestato.

Art. 180. La pensione e l'assegno vitalizio di che sopra è parola sono personali, e cessano quindi, per regola, con la vita del pensionato o assegnatario. Quando l'impiegato morto in attività di servizio lascia la moglie ed i figli in stato di bisogno assoluto, la Commissione potrà accordare loro, salva l'approvazione superiore, qualche sussidio temporaneo o per una sola volta, secondo il suo giudizio incensurabile ed inappellabile.

Art. 181. Quando il pensionato o l'assegnatario assuma servizio in qualunque altro Istituto pubblico, con una retribuzione che, in denaro od in trattamento, corrisponda almeno a due terzi della pensione o assegno concessogli da questa Amministrazione, il pagamento della pensione od assegno cesserà per il tempo in cui il pensionato o lo assegnatario continui nel nuovo impiego.

Art. 182. Non hanno diritto a pensione od assegno i semplici incaricati per un dato impiego; ma il tempo del servizio prestato in detta qualità nell'Istituto sarà computato agli effetti della pensione o dell'assegno vitalizio.

Art. 183. L'impiegato può essere, su proposta della Commissione, collocato dal R. Ministero, anche d'ufficio, in disponibilità per motivi di salute, o in aspettativa, dietro sua dimanda, per interessi di famiglia. Nel primo caso egli riceve la metà del suo stipendio, nell'altro caso il suo stipendio cessa completamente.

La aspettativa non può durare più di sei mesi, la disponibilità non più di un'anno. Decorsi tali termini l'impiegato che non riprende servizio sarà licenziato, salvi i suoi diritti alla pensione o all'assegno vitalizio secondo gli articoli precedenti.

Art. 184. Il tempo passato in aspettativa o in disponibilità sarà considerato come passato in servizio attivo agli effetti della pensione.

§ 3. — *Disciplina.*

Art. 185. Qualunque persona che presti servizio nell'Istituto, anche se non fa parte della famiglia interna, è sottoposta nell'esercizio del suo ufficio all'autorità della Commissione, del presidente e della direttrice.

È suo stretto dovere serbare sempre quel contegno che si conviene in un'Istituto di educazione femminile.

Art. 186. Le persone conviventi nell'Istituto debbono tutte uniformarsi alle regole generali del convitto. Le maestre, le istitutrici e le altre persone addette al servizio interno, non possono uscire dallo

stabilimento senza il consenso della direttrice, nè pernottare fuori di esso senza speciale autorizzazione del presidente.

Anche la vice-direttrice, se le occorre uscire dall'Istituto, dovrà avvisarne la direttrice.

Il vestiario delle signore conviventi nell'Istituto sarà della forma e qualità che piacerà a ciascuna, ma la direttrice procurerà che sia decente e senza lusso soverchio.

Art. 187. Durante le vacanze scolastiche la direttrice, la vice direttrice e le maestre delle classi elementari hanno diritto ad ottenere dalla Commissione, per turno, il congedo di un mese, le maestre di lingue e le istitutrici quello di venti giorni.

Durante il loro congedo dovranno sempre notificare alla direttrice o al presidente il luogo in cui si trovano e la famiglia presso cui si trattengono.

Oltre ai congedi di che sopra, le maestre e le istitutrici e le altre persone addette al servizio interno dell'Istituto hanno diritto per ogni mese ad una giornata libera, o a due mezze giornate da passarsi fuori dell'Istituto, o presso le proprie famiglie, o presso altre di loro conoscenza. Tali permessi saranno accordati dalla direttrice o dal presidente, tenuto conto delle esigenze del servizio.

Se la direttrice o la vice direttrice avranno bisogno, per circostanze eccezionali, di pernottare fuori dello stabilimento, dovranno riportare il consenso del presidente.

Art. 188. La Commissione potrà pur concedere congedi non superiori a 15 giorni, agli impiegati esterni ed a quelli addetti all'Amministrazione, quando però le esigenze del servizio lo permettano.

Art. 189. In caso di assoluto bisogno, sarà in facoltà del presidente concedere licenza, per qualche giorno, a tutte le persone addette per l'insegnamento all'Istituto, anche nel tempo scolastico.

Art. 190. A carico degli impiegati che manchino ai doveri del proprio ufficio, o che contravvengano alle norme disciplinari dell'Istituto, o che, anche fuori dell'Istituto, tengano condotta morale degna della censura pubblica, potranno, secondo la gravità del caso, essere adottate misure disciplinari dalla Commissione, e ciò fino alla sospensione ed alla destituzione dall'impiego, referendone in questi ultimi casi al Ministero della Pubblica Istruzione se da esso dipende la nomina della persona che ha meritato tale misura.

Art. 191. Non potrà però adottarsi nessuna misura disciplinare contro un impiegato se prima non siansi udite le sue discolpe.

TITOLO VIII

Del personale di servizio, suo trattamento e disciplina.

Art. 192. Formano parte del personale di servizio dell'Istituto le assistenti, o cameriere, le donne addette alla guardaroba, i portieri il cuoco e le persone impiegate nei servizii di cucina e cantina, il facchino, l'ortolano ecc.

Art. 193. Tutte le persone di servizio, hanno il salario fissato dalla Commissione nell'atto della loro nomina, ed hanno diritto al vitto nell'interno dell'Istituto. Le persone che hanno anche alloggio nello stabilimento hanno pure diritto al lume, fuoco, imbiancatura, cura medica ecc.

Art. 194. Di regola, eccettuato il cuoco, l'ortolano ed il facchino, tutto il rimanente del personale deve alloggiare nell'Istituto. Se qualche inserviente per speciale concessione del presidente alloggerà fuori dell'Istituto, potrà ottenere un lieve aumento del proprio salario a giudizio della Commissione.

Art. 195. Per le persone di servizio vi sono particolari discipline secondo il ramo di servizio cui sono addette, ed in mancanza di norme scritte esse dovranno disimpegnare le attribuzioni che verranno loro affidate anche verbalmente e volta per volta dal presidente, dalla direttrice o dall'economo.

Art. 196. Le persone di servizio non possono ricevere od eseguire alcuna commissione da parte delle alunne, istitutrici o maestre interne, senza permesso della direttrice. Come pure, senza tale permesso, è vietato a tutti gli insegnanti di introdurre nell'Istituto libri, lettere, giornali o qualsiasi altro oggetto.

Art. 197. Le persone addette al servizio dell'Istituto, ricevendo in esso il vitto giornaliero, non potranno appropriarsi od esportare cibi o bevande sotto qualsiasi pretesto, ed in caso di contravvenzione saranno di ciò responsabili anche la canovara, il cuoco ed il portinaio.

Art. 198. È severamente proibito a tutti chiedere od accettare mance o doni dalle alunne, dai loro parenti, o da qualsiasi persona addetta in qualunque modo all'Istituto.

Art. 199. Le persone di servizio dovranno rispetto a tutte le persone addette in qualsiasi modo all'Istituto ed a tutti coloro che si recano in esso, ed obbedienza assoluta a coloro da cui dipendono per ragioni di servizio.

Art. 200. Tutti gli inservienti debbono avere i debiti riguardi per la buona conservazione delle suppellettili e degli ambienti dello stabilimento, notificando subito all'economo i guasti rilevati.

Art. 201. È proibito a tutti gli inservienti ricevere visite di persone estranee all'Istituto, anche se loro parenti, senza il permesso della direttrice. Compatibilmente alle loro occupazioni potranno ottenere dalla direttrice una giornata di permesso per ogni mese, quando però abbiano la propria famiglia in città.

Art. 202. La trascuratezza nell'adempimento delle rispettive incombenze, le infrazioni alla disciplina, ed in genere i mancamenti di ogni sorta, saranno puniti dal presidente, dalla direttrice e dall'economo con multe, mediante ritenzione di una o più giornate di salario, fino a 15 giorni.

Nei casi più gravi gli inservienti saranno licenziati per ordine della Commissione.

Così pure nel caso di inabilità constatata per qualsiasi, titolo gli inservienti potranno essere licenziati in qualunque tempo con un preavviso di un mese. A chi per altro si faccia distinguere per ottima condotta o per lodevoli servigi potrà concedersi dalla Commissione qualche remunerazione straordinaria.

Art. 203. Le persone del personale inserviente di regola non hanno diritto a pensione di riposo. Però dopo 15 anni di servizio, in caso di constatata impotenza, e tenuto conto del servizio prestato, e della loro età e stato di famiglia, la Commissione potrà concedere loro un sussidio per una sola volta, o anche un assegno mensile, finchè ne dura il bisogno.

TITOLO IX.

Disposizioni diverse generali, speciali e transitorie

Art. 204. Le signore godenti dei posti di fondazione Chigi conviventi nel locale del Refugio, vengono mantenute come per il passato e con i diritti loro concessi dalla detta fondazione ed in specie dalle convenzioni approvate con R. decreto del 7 agosto 1887. Esse dimorano in locale appartato, e non hanno alcuna ingerenza nell'andamento dell'Istituto, salvi gli speciali incarichi che possono essere affidati a qualcuna di loro come viene detto in appresso.

Art. 205. Le dette signore, oltre all'assegno annuo speciale di lire 176,40, cui hanno diritto a forma delle convenzioni approvate col R. decreto di sopra ricordato, ricevono un trattamento perfettamente uguale a quello usato a tutte le persone impiegate e conviventi nell'Istituto. Hanno però al loro servizio un personale a parte, eccetto per la cucina e dispensa, che è comune anche per il loro trattamento.

Art. 206. Le dette signore, quando abbiano i requisiti necessari, possono essere anche nominate a qualcuno degli uffici od insegnamenti interni dell'Istituto; ma in tal caso la retribuzione loro dovuta a forma del ruolo organico starà in luogo di quella cui avrebbero diritto secondo le ricordate convenzioni.

Art. 207. La spesa per il trattamento e mantenimento delle dette signore e per il personale di servizio ed esse esclusivamente addetto figura in amministrazione quale onere speciale del patrimonio di S. Raimondo del Refugio.

Art. 208. Lo stipendio degli insegnanti nominati in via di esperimento per un anno o per un biennio, sarà commisurato ai quattro quinti di quello assegnato ai titolari col ruolo organico. Quando gl insegnamenti del corso superiore vengono affidati a semplici incaricat la loro retribuzione sarà stabilita dalla Commissione come è detto-

all'art. 53, tenuto conto della qualità dell'insegnamento e delle ore di lezione date in ciascuna settimana per tutto il corso dell'anno scolastico ed a forma dell'orario fissato.

Art. 209. Se il R. Governo con disposizioni generali provvederà al trattamento di riposo del personale dirigente, insegnante ed educativo di tutti i conservatori ed educandati femminili non governativi esistenti nel Regno, le disposizioni contenute nel § 2° del titolo 7° di questo regolamento cesseranno di avere vigore, ed a queste s'intenderanno sostituite ad ogni effetto le dette disposizioni generali, salvi però i diritti acquisiti da coloro a favore de' quali, al verificarsi di cotesto fatto, fosse stata già decretata o liquidata la pensione o l'assegno vitalizio.

Art. 210 Quando sorta controversia fra la Commissione direttrice e le persone impiegate nello Istituto intorno agli stipendi, assegni, pensioni ed altri diritti da essi invocati, la controversia verrà decisa dal Consiglio scolastico della provincia, salvo ricorso al R. Ministero della Pubblica Istruzione, che giudicherà inappellabilmente

Art. 211. Per quanto riguarda la disciplina interna per ogni ramo di servizio e per ogni occupazione, come pure per le speciali incombenze del personale di servizio, saranno diramate speciali istruzioni dalla direttrice, d'accordo con la Commissione.

Art. 212. Il presente regolamento, quando riporti la superiore approvazione, andrà in vigore all'aprirsi dell'anno scolastico 1893-94.

Siena, li 6 aprile 1893.

La Commissione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro
MARTINI.

Allegato *A*
(Vedi articolo 70).

Corredo per le alunne.

1° *Corredo di uniforme per casa e per fuori.*

Uniforme da inverno in lana, per fuori.
Altra uniforme da estate, per fuori.
Cappello di feltro da inverno.
Cappello di paglia da estate.
Cappello di paglia da giardino.
Manicotto di pelo di capra.
Un ventaglio.
Un ombrello da acqua.
Altro ombrello da acqua.
Altro ombrello da sole.
Due paia di guanti in pelle.
Altro paio di guanti in lana
Un abito da casa per l'inverno.
Altro abito da casa per l'estate.
Sei grembiali di rigatino.
Sei goletti di tela
Cesta coperta da panni.
Panierina da lavoro con l'occorrente.

2° *Corredo di calzatura e biancheria personale.*

Due paia di stivaletti neri
Altro paio come sopra bulgaro.
Un paio di pantofole
Sei camicie da giorno.
Quattro camicie da notte
Tre camiciole a maglia in cotone od in lana.
Sei paia di mutande.
Tre sottane gravi.
Tre sottane leggere.
Un sotto-abito intiero in lana o maglia.
Quattro sopra-busti accollati.
Due busti.
Quattro corpetti da letto.
Due accappatoi per pettinarsi.
18 paia di calze, parte in lana, parte in cotone.
18 fazzoletti di tela.
Due pettini.
Spazzola da testa, da panni, da denti e da unghie.
Un paio forbici.

ALLEGATO B. (V. art. 172).

RUOLO ORGANICO del personale dirigente, educativo, insegnante, sanitario ed amministrativo dei RR. Conservatori riuniti di Siena.

N. delle persone	DENOMINAZIONE DELL'UFFICIO	Stipendio annuo di ciascuno	Totale	OSSERVAZIONI
	Personale direttivo ed educativo.			
1	Direttrice	2000	2000	Oltre al trattamento completo.
1	Vice-Direttrice	1400	1400	Id.
2	Istitutrici di 1ª classe	700	1400	Id.
2	Id. di 2ª id.	600	1200	Id.
1	Direttore spirituale e catechista	500	500	
	Personale insegnante.			
2	Maestre delle classi elementari inferiori	700	1400	Oltre al trattamento completo.
2	Maestre delle classi elementari superiori	800	1600	Id.
1	Maestra di lingua e letteratura francese	1000	1000	Id.
1	Maestra di lingua e letteratura inglese	1000	1000	Id.
1	Maestra di lingua e letteratura tedesca	1000	1000	Id.
1	Maestra di ricamo e lavori femminili	800	800	
1	Sotto-Maestra di lavori ed assistente	300	300	Oltre al trattamento completo.
1	Professore titolare di letteratura italiana per la 3ª, 4ª e 5ª classe, del corso superiore	2000	2000	
1	Professore titolare di letteratura italiana per la 1ª e 2ª classe del corso superiore	1800	1800	
1	Professore di storia e geografia	1600	1600	
1	Professore di aritmetica, geometria e contabilità domestica	1500	1500	
1	Professore di morale, diritti e doveri, pedagogia, ed economia domestica	1000	1000	
1	Professore di scienze fisiche e naturali, precetti di igiene, e medicina domestica	900	900	
1	Maestro di disegno ed ornato	800	800	
1	Maestro di calligrafia	400	400	
2	Maestri o maestre di pianoforte	1000	2000	
1	Maestro del canto-corale	300	300	
1	Maestra di ginnastica e ballo	500	500	
	Personale sanitario.			
1	Medico-chirurgo	800	800	
1	Dentista	400	400	
	Personale amministrativo.			
1	Segretario	1000	1000	
1	Economo	1000	1000	
1	Ragioniere	1000	1000	
1	Commesso-Archivista	800	800	
1	Cassiere	500	500	
1	Guardaroba	300	300	Oltre al trattamento completo.
1	Canovara	250	250	Id.
	Totale . . . . . L.		32450	

Visto, d'ordine di S. M. — *Il Ministro:* MARTINI.

Il Num. **CCCXXXII** *(parte supplem.) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione presa dalla Società della Cassa di risparmio di S. Giovanni in Persiceto, nell'adunanza del giorno 11 giugno 1893, dell'art. 42 dello statuto organico della Cassa istessa, approvato con R. decreto 5 gennaio 1893 n. III (parte supplementare);

Veduta la legge 15 luglio 1888 n°. 5546, serie 3ª;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sopra la proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 42 dello statuto vigente della Cassa di risparmio di San Giovanni in Persiceto, approvato con Regio decreto 5 gennaio 1893 n. III (parte supplementare), è sostituito il seguente:

Art. 42.

L'interesse sui depositi a risparmio viene liquidato al 31 dicembre d'ogni anno e ne è fatto il pagamento nel susseguente mese di gennaio, sempre che il rispettivo ammontare raggiunga un soldo, aumentandosi in caso diverso all'interesse o premio successivo.

Ove però il depositante voglia ritirare l'intera somma depositata ed estinguere il proprio libretto di credito, gli sarà pagato l'interesse o premio a tutto il giorno della dimanda.

Se entro il mese di gennaio non sono ritirati i frutti dai depositanti, essi vengono capitalizzati dal 1° di detto mese e se ne fa annotamento nei rispettivi libretti quando sieno presentati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICOLINI.

Relazione *di* **S. E.** *il Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** *in udienza del 27 luglio 1893, riguardante la sostituzione del R. Commissario nel comune di Castellaneta.*

SIRE,

Motivi particolari hanno indotto il sig. avv. Giovanni Mastropaolo a dimettersi dall'ufficio di R. Commissario di Castellaneta (Lecce), che gli era stato affidato con decreto della M. V. in data 18 giugno ultimo scorso.

Provvede alla di lui sostituzione il decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della M. V.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto 18 giugno ultimo scorso, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castellaneta e nominato il signor avv. Giovanni Mastropaolo, Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al signor avv. Giovanni Mastropaolo è sostituito nella predetta carica il signor Stracca Giovanni Battista.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 27 luglio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 27 luglio 1893:

Cigliana cav Giorgio, maggiore distretto Pavia (servizio temporaneo) comandato al comando del IV corpo d'armata, trasferito nel corpo di stato maggiore e addetto al comando del IV corpo di armata.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 23 luglio 1893:

Bonetti cav. Adrasto, colonnello comandante il 59 fanteria, collocato in posizione ausiliaria per sua domanda dal 16 agosto 1893.

Aliprandi cav. Florenzio, tenente colonnello nel corpo di stato maggiore, promosso colonnello nell'arma di fanteria e nominato comandante del 59 reggimento, a decorrere dal 16 agosto 1893.

D'Intino Giovanni, capitano 73 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Sanna Giov. Battista, id. 41 id., revocato dall'impiego.

Con R. decreto del 27 luglio 1893:

Buonanoma Edmondo, capitano 66 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Trebbi Giovanni, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego a Bologna, richiamato in servizio al 28 fanteria.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 23 luglio 1893:

Vinelli Giovanni Battista, tenente medico 26 artiglieria, dispensato, per sua domanda, dall'effettività di servizio, ed inscritto nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto di Genova).

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 23 luglio 1893:

Veronese nob. Bartolomeo, maggiore commissario direzione commissariato XI corpo armata (sezione Catanzaro), collocato in posizione ausiliaria per sua domanda, dal 16 agosto 1893.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 23 luglio 1893:

Zambrini Giuseppe, capitano contabile ospedale Bologna, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 agosto 1893.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 23 luglio 1893:

Beccherucci Federico sottotenente complemento artiglieria, distretto Roma, nato nel 1869, rimosso dal grado.

Bellone Guido, sergente 16 artiglieria (treno), nominato sottotenente di complemento (art. 1° lettera *d* legge 29 giugno 1862 n. 830), con riserva d'anzianità, destinato effettivo al distretto di Roma, ed assegnato al 19 artiglieria (treno).

Dovrà presentarsi alla sede di detto reggimento nei limiti di tempo di cui al § 294 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, coll'obbligo di ultimare la propria ferma di leva.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 23 luglio 1893.

Schiavoni Orazio, capitano fanteria distretto Taranto, accettata la dimissione dal grado.

Mazziotta Francesco, tenente complemento id. id. Messina, id. id.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 27 luglio 1893:

Demichelis Guglielmo, sottotenente 5 reggimento alpini, battaglione Tirano, promosso tenente, continuando come contro.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 23 luglio 1893:

Sanna Raffaele, capitano carabinieri Reali, residente a Cagliari, dispensato per ragione di età e dietro sua domanda da ogni servizio eventuale, conservando l'onore dell'uniforme.

Carini cav. Cesare, capo musica in ritiro, residente a Fermo, nominato sottotenente e come tale iscritto nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di fanteria.

Con R. decreto del 27 luglio 18-3.

Cirello cav. Guglielmo, capitano riserva fanteria, dimorante ad Aviano (Udine), trasferito nella milizia territoriale fanteria, col grado di maggiore, 191° battaglione Lucca.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 2 al 26 luglio 1893:

Rodio Salvatore, commesso di 3ª classe nell'Amministrazione governativa del dazio sul consumo in Napoli, revocata la sua promozione alla 2ª classe;

Cantalupo Carlo, ricevitore del registro, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per motivi di salute, con decorrenza dal giorno della sua surrogazione;

Giacchero Giovanni, id. id, id. id. id. id., id. id;

Falli Enrico, ufficiale di 1ª classe nelle dogane, id. id. id. per anzianità di servizio, con effetto dal 1° agosto 1893;

Bussetti Ferdinando, ufficiale alle scritture di 4ª classe nelle Manifatture dei tabacchi, id. in aspettativa id. per motivi di famiglia, id. id.;

Boccardo Vittorio, geometra principale di 2ª classe nel personale tecnico di finanza, id. a riposo id. per comprovati motivi di salute, id. id.;

Rossi Arturo, commesso di 2ª classe nell'Amministrazione governativa del dazio sul consumo in Roma, è promosso alla 1ª;

Iosimi Romolo, id. di 3ª classe id., id. alla 2ª;

Gasperini Giuseppe, id. id. nell'Amministrazione daziaria di Napoli, è nominato con la stessa qualità in quella di Roma;

Senese Francesco, commesso di 2ª classe nell'Amministrazione governativa del dazio sul consumo in Napoli, è promosso alla 1ª;

De Leo Pietro e Carvelli Rocco, commessi di 3ª classe id., sono promossi alla 2ª;

Crisi Francesco, Ferrari Enrico e Patanè Manin, brigadiere il primo e gli altri vice brigadieri nel Corpo delle guardie di finanza, sono nominati, per merito di esame, commessi di 3ª classe dell'Amministrazione governativa del dazio sul consumo di Napoli;

Califano Francesco, Hannau Camillo, Valesi Enrico, Salni Carlo Andrea e Cavacchioli Vincenzo, ufficiali di 2ª classe nelle dogane, sono promossi alla 1ª, il secondo per merito e gli altri per anzianità;

Ragazzoni Arturo, Laureati Luca, Totti Eustachio, Maniaci Luigi, Palopoli Antonio, Foti Eugenio, Regolo Edoardo, Pozzi Enrico, Aris Giuliano e Dalmasso Giovanni, id. di 3ª classe id., id. alla 2ª, il terzo, il sesto ed il nono id., id. id.;

Beccario Francesco Giuseppe, Marinoni Luigi, Rizzone Navarra Carlo, Caporali Amedeo, Vazio Giuseppe Napoleone, Ponti Luigi, Oderda Bartolomeo, Alfaro Ferdinando, Setti Umberto e Ansani Giovanni, allievi ufficiali id.; sono nominati, per merito di esame, ufficiali di 3ª classe nelle dogane stesse;

Novaro cav. Francesco e Tricca cav. Luigi, reggenti ispettori superiori di 2ª classe dell'Amministrazione del demanio e delle tasse, sono promossi all'effettività del posto;

Rossi cav. Angelo, Grimaldi cav. Carlo, Lucchelli cav. Gerolamo, ispettori di circolo di 2ª classe id., sono promossi alla 1ª;

Vercellini cav. Giuseppe, Bitossi Vittorio, Rossi Agostino, De Portis Raffaele, Rebecchi Pirro, Gioannini Domenico, Ginganino cav. Giuseppe, Fares Giuseppe, id. id. di 3ª classe id., id. alla 2ª;

Cresio Serafino, Cacciatore Giovanni, Gusmitta Antonino, Esposito Antonio, Rossi Giacomo, Berardi Nicola, Vigliani Federico, Barrabini Giuseppe, Pesce Nicola, Mombello Cesare, Maggiani Federico, Poet Alessandro e Fresia Angelo, id. id. di 4ª classe id., id. alla 3ª;

Stendardi Egisto, ispettore di 3ª classe nelle agenzie delle coltivazioni dei tabacchi è revocata la sua promozione alla 2ª classe, ed il medesimo è nominato invece sopra sua domanda, capo verificatore di 1ª classe nelle dette agenzie;

Bulfon Giovanni, vice segretario di ragioneria di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, è nominato vice segretario di ragioneria di 2ª classe nel Ministero delle finanze;

Gagliano Giovanni, ex agente della disciolta amministrazione del macinato, revocata la sua nomina ad ufficiale d'ordine di 4ª classe nelle Intendenze di finanza;

Cattedra Vito, id. id., è nominato ufficiale d'ordine di 4ª classe nelle Intendenze di finanza, e destinato a Salerno;

Dusio cav. Bonfiglio, ispettore demaniale di 1ª classe, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per motivi di salute, con decorrenza del 1° settembre 1893;

Soriente Alfonso, ricevitore del registro, id. id. id. per età avanzata, id. dal giorno della sua surrogazione;

Cerretti Prospero, id. id, id in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda, per mesi due, id. dal giorno 16 luglio 1893;

Gargotta Salvatore, id id., id. id. id. id. per mesi quattro, id. dal giorno della sua surrogazione;

Artom Marco, id. id., id. id. per motivi di famiglia, id. per mesi tre, id. id.

Giusta Agostino, controllore demaniale di 5ª classe fuori ruolo, è nominato ricevitore del registro;

Zanelli Agostino, ricevitore del registro, sospeso a tempo indeterminato dell'aggio e delle funzioni, è dispensato dal servizio;

Carapezzo Enrico, ingegnere catastale di 5ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda, per un anno, a decorrere dal 1° luglio 1893;

Simoncelli Mannelli Alessandro, perito straordinario negli uffici tecnici di finanza, è nominato disegnatore geometra di 4ª classe nel personale tecnico di finanza;

Segre Salvador, già ingegnere di ultima classe nel personale tecnico di finanza, per motivi di esame, è nominato di nuovo ingegnere d'ultima classe nel personale stesso;

Fancella Giuseppe, revocata la sua nomina al posto di disegnatore geometra di 4ª classe nel personale tecnico di finanza, per non avere raggiunta la destinazione nel termine prefisso.

R. DEPOSITI CAVALLI STALLONI

Confronto dei resultati della monta negli anni 1890-91-92 e 93.

DEPOSITI	Numero degli stalloni nel				Numero delle cavalle coperte nel				Media per stalloni e per depositi				OSSERVAZIONI
	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	1890	1891	1892	1893	
			(1)	(2)									
Crema	90	101	113	111	3189	4105	4444	4614	38.76	40.64	39.32	41.57	(1)-(2) Numero degli stalloni sul quale è calcolata la media.
Reggio Emilia . . .	54	61	66	65	2035	2040	1964	2004	37.68	33.44	29.75	30.83	
Ferrara	90	101	112	105	3359	3441	3230	3284	37.32	34.07	28.83	31.27	
Pisa	60	71	75	75	1930	2010	2258	2288	32.16	28.31	30.10	30.50	
Santa Maria	74	85	100	102	2414	2458	3194	3205	31.67	28.92	31.94	31.42	
Catania	57	65	69	68	1634	1883	2164	2214	28.66	28.97	31.36	32.56	
Ozieri	45	51	56	54	1622	1658	1849	1753	36.04	32.57	33.01	32.46	
Totali . .	470	535	591	580	16413	17595	19103	19362	—	—	—	—	
Medie generali . .	—	—	—	—	—	—	—	—	34.92	32.89	32.32	33.38	

Risultati della stagione di monta 1893.

DEPOSITI	Cavalle coperte	STALLONI		Media
		Attivi	sui quali è calcolata la media	
Crema (1)	4614	114	111	41.57
Reggio Emilia (2) . .	2004	65	65	30.83
Ferrara (3)	3284	107	105	31.27
Pisa (4)	2288	79	75	30 50
Santa Maria (5) . . .	3205	107	102	31.42
Catania (6)	2214	71	68	32.56
Ozieri (7)	1753	58	54	32.46
Totale . . .	19362	601	580	33.38

(1) N. 23 stalloni furono inoperosi per malattie ed altre cause ad essi imputabili, per complessivi giorni 286.

La media quindi è calcolata sopra 111 stalloni, ammettendosi che 100 giorni d'inoperosità equivalgono ad uno stallone fuori servizio e calcolando come 100 le giornate superiori a 50, risultanti, dal computo complessivo in più delle centinaia.

(2) N. 3 stalloni furono inoperosi come sopra per complessivi giorni 36.

La media è calcolata sopra 65 stalloni, non tenendosi conto delle giornate di inoperosità inferiori a 50.

(3) N. 12 stalloni, furono inoperosi come sopra per complessiv giorni 186.

La media è quindi calcolata a 105 e non su 107 stalloni.

(4) N. 12 stalloni furono inoperosi come sopra per complessivi giorni 172.

Gli stalloni: *Magib 2*, *Faithfule*, *Falco 2*, e *Maggiore*, perchè giovanissimi, ebbero assegnate 28 cavalle ognuno, essi contano per 2 nel complesso della media.

Questa quindi è calcolata su 75 e non su 79 stalloni.

(5) N. 4 stalloni furono inoperosi come sopra per complessivi giorni 386.

N. 1 stallone si rifiutò completamente al salto.

La media è quindi calcolata su 102 e non su 107 stalloni.

(6) N. 10 stalloni furono inoperosi come sopra per complessivi giorni 275.

La media è quindi calcolata su 68 e non su 71 stalloni.

(7) N. 8 stalloni furono inoperosi come sopra per complessivi giorni 220.

N. 2 stalloni morirono senza aver coperto alcuna cavalla.

La media è quindi calcolata su 54 e non su 58 stalloni.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Resoconto sommario *delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di Giugno 1893*

A — Risparmi.

	Numero degli uffizi autorizzati	Quantità delle operazioni			Movimento dei libretti		
		di deposito	di rimborso	complessiva	emessi	estinti	eccedenza degli emessi sugli estinti
Mese di giugno	1	184,446	129,331	313,777	25,733	11,048	14,685
Mesi precedenti	15	1,086,789	689,085	1,775,874	172,667	46,737	125,930
Totale dell'anno in corso	16	1,271,235	818,416	2,089,651	198,400	57,785	140,615
Anni 1876-1892	4,662	22,278,699	12,382,259	34,660,958	3,625,582	1,105,029	2,520,553
Totali generali	4,678	23,549,934	13,200,675	36,750,609	3,823,982	1,162,814	2,661,168

	Movimento dei fondi				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive dei depositi e degli interessi	Rimborsi	Rimanenze
Mese di giugno	17,546,365 98	»	17,546,365 98	17,875,629 87	21,127,704 03
Mesi precedenti	115,372,196 03	»	115,372,196 03	93,915,228 11	
Totale dell'anno in corso	132,918,562 01	»	132,918,562 01	111,790,857 98	21,127,704 03
Anni 1876-1892	1,958,180,726 28	74,486,853 21	2,032,667,579 49	1,678,545,670 83	354,121,908 66
Totali generali	2,091,099,288 29	74,486,853 21	2,165,586,141 50	1,790,336,528 81	375,249,612 69

B — Depositi giudiziali.

	Depositi		Restituzioni		Rimanenze
	Quantità	Somme	Quantità	Somme	
Mese di giugno	3,269	3,744,679 25	6,041	3,610,556 16	134,123 09
Mesi precedenti	15,287	18,531,258 37	28,450	17,523,597 28	1,007,661 09
Totale dell'anno in corso	18,556	22,275,937 62	34,491	21,134,153 44	1,141,784 18
Anni 1883-1892	258,780	179,822,210 59	476,081	165,337,134 54	14,485,076 05
Totali generali	277,336	202,098,148 21	510,572	186,471,287 98	15,626,860 23

Roma, addì 3 agosto 1893.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso

È aperto il concorso per titoli per l'incarico del servizio veterinario governativo al confine di Montecroce (Belluno), con retribuzione annua di L. 1800.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'interno, non più tardi del 31 corrente, le loro domande in carta da bollo da L. 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 18?9, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta, di data recente;
c) il certificato di penalità;
d) il certificato di domicilio abituale:
e) il diploma di laurea in veterinaria;
f) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso, fra i quali si terrà conto speciale di quelli comprovanti che egli ha compiuto con profitto studi pratici di igiene in uno dei laboratori dello Stato.

Il veterinario prescelto dovrà fissare la sua residenza a Fonzaso.

Egli dovrà procedere alle visite del bestiame nei giorni ed epoche seguenti:

1° Nel secondo e nell'ultimo sabato di ogni mese (per causa di mercati);
2° Dal 18 agosto a tutto il 13 settembre, tutti i giorni;
3° Dopo il 13 settembre ogni venerdì e sabato, a tutto ottobre;
4° Qualche altro giorno per causa di fiere;

e potrà essere richiesto dall'Autorità sanitaria per visite od ispezioni in casi straordinari.

Roma, li 5 agosto 1893.

Il Direttore della sanità pubblica
L. PAGLIANI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per la nomina di professori straordinari nella Scuola militare e nei Collegi militari

È aperto un concorso per titoli ai seguenti posti di professore straordinario.

Scuola militare (in Modena).

1 professore di chimica.
1 professore di fisica.

Collegio militare di Napoli.

1 professore di lettere italiane.

Collegio militare di Firenze.

1 professore di lettere italiane.
1 professore di matematiche.
1 professore di geografia.

L'insegnamento da impartirsi dai detti professori potrà variare da 12 a 16 ore per settimana; entro tal limite potrà, per esigenze di servizio, essere loro affidato anche l'insegnamento di materie affini, per le quali posseggano legale abilitazione.

L'assegnamento annuo è stabilito in L. 1500 e sarà aumentato di 1|5 dopo due anni.

L'anno scolastico incomincia col 1° ottobre e termina verso la fine del luglio successivo.

Gli insegnanti sono però tenuti, nel periodo delle vacanze, ad intervenire nelle commissioni d'esami, ove la loro opera fosse necessaria.

Perciò è loro vietato di dare lezioni private a giovani aspiranti all'ammissione negli Istituti militari, nei quali essi insegnano, e di darne ad aspiranti ad altri Istituti militari senza l'autorizzazione del Comando da cui essi dipendono.

Per i primi due mesi d'insegnamento, i professori che verranno assunti in servizio, saranno considerati come in esperimento e il Ministero si riserva la facoltà di licenziarli entro questo periodo di tempo, come si riserva la stessa facoltà anche nel corso degli anni scolastici, qualora si rendessero immeritevoli di proseguire nell'insegnamento.

La nomina di professore straordinario potrà pure essere revocata al termine di ciascun anno scolastico.

Ai professori che fossero licenziati dal servizio potrà essere concesso dal Ministero, a titolo di gratificazione, una somma corrispondente a tanti mesi di stipendio quanti furono gli anni di effettivo servizio prestati negli istituti militari.

I concorrenti dovranno essere provvisti della legale abilitazione all'insegnamento nei licei o negli istituti tecnici. Essi dovranno inoltre esibire il certificato di nascita, un attestato medico, debitamente legalizzato, comprovante la sana e robusta costituzione fisica, la fedina criminale ed il certificato di buona condotta.

Coloro che intendono concorrere dovranno farne domanda in carta bollata da lire 1 e inviarla, corredata dei richiesti documenti e di tutti quei titoli che credessero atti ad avvalorarla, al comandante l'accademia militare di Torino, se si tratta di aspiranti alle cattedre di chimica, fisica e matematiche; al comandante la scuola militare di Modena, se si tratta di aspiranti alle cattedre di lettere italiane e geografia.

Le domande e i documenti dovranno pervenire a Torino od a Modena non più tardi del giorno 10 settembre p. v. col quale si intende chiuso il concorso.

Nella domanda ciascun concorrente dovrà indicare con precisione il suo recapito domiciliare.

3 agosto 1893.

Il Sottosegretario di Stato
CARENZI.

Consiglio d'Amministrazione del Corpo Reale Equipaggi

Avviso.

ARRUOLAMENTO DI N. 100 INFERMIERI

Si notifica che per disposizione del Ministero della Marina, è stato prorogato a tutto il 25 settembre p. v. il termine già stabilito col manifesto in data 15 giugno p. p. per la presentazione delle domande di ammissione nel personale della categoria infermieri del Corpo Reale Equipaggi.

Spezia, 30 luglio 1893.

Per il Consiglio d'Amministrazione
L'ufficiale alle Leve
F. SABATELLI.

N. 18[illegible]3, Div. 4ª.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge 29 luglio 1879, colla quale venne prescritta la costruzione delle ferrovie complementari del Regno, fra cui è compresa quella da Roma a Sulmona;

Veduto il decreto prefettizio 16 gennaio 1893 num. 1279, con cui venne ordinato al Ministero dei lavori pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate col proprietario per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la polizza rilasciata dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti, in data 31 marzo 1893 col num. 21613, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Montecelio, notificato al proprietario interessato, all'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Demanio degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità, potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento della indennità depositata, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalla indennità, da farsi a cura e spese dello interessato con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Montecelio provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del municipio il presente decreto ed a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 20 luglio 1893.

Per il Prefetto
BRUNELLI.

Per copia conforme ad uso amministrativo,
Il Segretario: TORRONI.

Identificazione dello stabile di cui si autorizza l'occupazione.

1. Mazzanti ing. cav. Luigi fu Gaetano, domic. in Roma, sede stabile della ferrovia, mappa Montemaggiore sezione 2ª, n. di mappa 105|132-*a*, coltura seminativo, vocabolo Porto di Fiano, confini ferrovia, fosso detto della Fara e residua proprietà.

Superficie da occuparsi per m. q. 1220.

Comprese lire 34 a titolo di compenso per danni e perdita di frutto pendenti.

Indennità stabilita L. 400.

Diconsi lire quattrocento.

Registrato a Roma li 22 luglio 1893 al reg. 165 n. 509, atti pubblici. *Gratis*.

Il Ricevitore
CACCIATORE.

N. 31612 - 4ª Divisione.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 27 aprile 1885 n. 3048 (serie 3ª), colla quale la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, esercente la Rete Adriatica, è autorizzata ad agire per conto ed esclusivo interesse del R. Governo nei lavori di completamento delle ferrovie di proprietà del Demanio dello Stato;

Veduto il decreto del Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici in data 12 gennaio 1889 num. 96|a, divisione 3ª, col quale vennero approvati, anche agli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, i lavori occorrenti per l'impianto del secondo binario sul tronco Roma-Fara Sabina della ferrovia Roma-Orte-Chiusi in tenimento di Montelibretti;

Veduto il decreto prefettizio in data 9 giugno 1893 num. 24527, divisione 4ª, con cui venne ordinato alla Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali concessionaria dell'esercizio delle Ferrovie della Rete Adriatica, la quale agisce a nome e per conto del R. Governo, di versare nella Cassa dei depositi e prestiti, la indennità convenuta colla ditta appresso indicata per lo stabile da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suddescritti;

Veduta la ricevuta provvisoria di versamento rilasciata dalla Cassa depositi e prestiti in Roma in data 10 luglio 1893 num. 191186 nella complessiva somma di L. 400,00, colla quale viene comprovato l'eseguito deposito della somma dovuta alla ditta stessa;

Veduto l'articolo 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Decreta:

1. La Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali esercente la Rete Adriatica (Società anonima col capitale di lire 260 milioni interamente versato, residente in Firenze) agente a nome e per conto del R. Governo, è autorizzata alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

2. Sarà a cura della suddetta Società provveduto alla registrazione del presente decreto, ed alle formalità previste dagli articoli 51, 53 e 54 della citata legge sulle espropriazioni del 25 giugno 1865 numero 2359.

3. Trascorso il termine prefisso dall'anzidetto articolo 51 senza obbiezioni, sarà disposto pel pagamento della indennità depositata, dopo però che l'espropriato od aventi diritto avranno, a proprie spese, provato alla Prefettura che il fondo occupato dalla Società si trova nelle condizioni stabilite dall'articolo 55 della suddetta legge.

4. Il presente decreto è esente da tassa di bollo e registro, agendosi dalla Società per conto ed interesse dello Stato.

Roma, 20 luglio 1893.

Per il Prefetto
BRUNELLI.

Per copia conforme ad uso amministrativo,
Il Segretario: TORRONI.

ELENCO DESCRITTIVO
dello stabile di cui si autorizza l'occupazione.

1. Borghese Principe Don Francesco fu Marcantonio Duca di Bomarzo, domiciliato in Roma.

Terreno prativo posto in territorio di Montecelio, vocabolo Prati, in catasto sez. 1ª coi nn. 1001 di mappa e 1003 e 1004, confinante fosso, Cruciani Pietro e d'Aquino Luigi.

Altro in vocabolo Prati, alla sez. 1ª n. 1059 di mappa, confinante Petrara Andrea, Stagi Angelo e Fulgenzio e lo stesso proprietario.

Altro in territorio Montecelio, vocabolo Fuma, ginetto, in catasto sez. 1ª n. 1055 di mappa, confinante Simbaldi Vincenzo a due lati, legato pio Martini e la strada.

Altro in vocabolo Prati grandi, in catasto sez. 1ª num. 1070 di mappa, confinante comune di Montecelio, Moscucci Luigi ed Amministrazione dello Stato.

Superficie in m. q. da occuparsi: 7226.94.

Indennità stabilita L. 2341,24.

Registrato a Tivoli, il 20 luglio 1893, volume 27, fog. 85, reg. mod. 1. — Reg. gratis.

Il Ricevitore: CACCIATORE.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 8 agosto 1893

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	1|2 coperto	—	24 4	13 6
Domodossola	coperto	—	25 6	17 0
Milano	1|4 coperto	—	28 0	17 3
Verona	sereno	—	26 6	19 9
Venezia	1|2 coperto	legg. mosso	26 3	16 6
Torino	3|4 coperto	—	24 5	18 5
Alessandria	sereno	—	26 0	16 2
Parma	sereno	—	26 9	16 2
Modena	sereno	—	24 9	15 2
Genova	sereno	calmo	28 2	20 9
Forlì	1|4 coperto	—	25 2	17 0
Pesaro	1|4 coperto	legg. mosso	24 5	14 2
Porto Maurizio	1|4 coperto	calmo	28 5	19 6
Firenze	1|4 coperto	—	26 8	15 8
Urbino	1|4 coperto	—	25 3	12 8
Ancona	1|4 coperto	legg. mosso	26 1	19 5
Livorno	sereno	calmo	28 8	18 0
Perugia	1|4 coperto	—	23 0	14 7
Camerino	1|4 coperto	—	19 0	13 9
Chieti	sereno	—	21 8	6 8
Aquila	sereno	—	23 6	11 2
Roma	sereno	—	29 9	17 5
Agnone	1|2 coperto	—	19 6	11 4
Foggia	—	—	—	—
Bari	1|4 coperto	legg. mosso	24 2	18 5
Napoli	sereno	calmo	26 7	18 3
Potenza	1|2 coperto	—	20 2	12 5
Lecce	1|4 coperto	—	24 2	16 1
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	28 4	20 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	26 1	21 1
Palermo	1|4 coperto	calmo	30 2	18 4
Catania	sereno	calmo	28 5	20 0
Caltanissetta	sereno	—	27 0	17 0
Siracusa	1|4 coperto	calmo	29 3	21 4

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 8 agosto 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 763,1
Umidità relativa a mezzodì 41
Vento a mezzodì . . . . NW debolissimo.
Cielo . . . . 1|2 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 29°,0. Minimo 17°,5.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 8 agosto 1893.

In Europa pressione alquanto diminuita all'occidente, ancora massima al Centro. Baviera 769; Golfo di Guascogna 759; Atene 759.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto salito dovunque, qualche pioggia al Sud del continente; venti generalmente deboli; temperatura poco cambiata e mite.

Stamane: cielo poco nuvoloso o sereno; venti freschi ad abbastanza forti di maestro sulla penisola Salentina, deboli settentrionali altrove; barometro a 766 mm. al Nord, a 764 a Cagliari, Napoli, a 763 a Siracusa, a 762 a Lecce.

Mare mosso nel canale d'Otranto, calmo altrove.

Probabilità: venti settentrionali ancora freschi al Sudest del continente, deboli altrove; cielo generalmente sereno.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 8 agosto 1893

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 1 e 20.

COLONNA-AVELLA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Legge pure un sunto di petizioni.

Il senatore Papadopoli e il senatore Capellini scusano la loro assenza.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Riordinamento degli Istituti di emissione » (N. 171).

PRESIDENTE rammenta che nella tornata di ieri fu intrapresa la discussione dell'art. 1.

FINALI, dell'Ufficio centrale, la minoranza dell'Ufficio centrale pure convinta che tutti gli emendamenti migliorano la legge, non può non tener conto delle dichiarazioni esplicite e precise del Governo ed essere certa che ad esse corrisponderà l'esecuzione della legge.

Ignora il criterio di classificazione seguito dal relatore quando distinse gli emendamenti inutili in maggiori e minori.

La minoranza per considerazioni di opportunità e per le rassicuranti dichiarazioni avvenute, abbandona le sue proposte, fino a quella relativa all'art. 9.

L'onorevole Rossi si limiterà a chiedere al Governo schiarimenti sull'art. 4.

Spera che il Senato terrà grado alla minoranza di questa sua buona volontà.

BARSANTI, relatore. Dopo le avvenute dichiarazioni dell'onorevole preopinante che confermano ciò che il relatore disse ieri, rinunzia alla parola.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Al senatore Blaserna osserva che è molto difficile prevedere gli utile e le perdite della Banca d'Italia.

Alcune perdite furono previste dalla legge che fornì anche il mezzo di ripararvi.

La Banca d'Italia farà le sue operazioni sulla falsariga della Banca Nazionale con qualche condizione più favorevole e come la Banca Nazionale potè avere, bene amministrata, epoche di prosperità, così le avrà la Banca d'Italia alla cui buona amministrazione provvede la legge.

Ringrazia la minoranza per aver ritirato gli emendamenti e dichiara di non ritener conveniente che il direttore della Banca d'Italia sia nominato dal Governo.

BLASERNA, insiste nei dubbi ieri espressi. La Banca d'Italia ha con sè vari difetti fra cui quello delle mobilizzazioni e per questa operazione non le si dà respiro. Altro danno fu lo affidare alla Banca Nazionale la liquidazione della Banca Romana.

Altro danno ancora l'aumentare il capitale di 34 milioni che non sono sangue, come disse il ministro del Tesoro, ma bensì linfa: il capitale deve essere diminuito.

Senza discussione si approva l'art. 1.

ROSSI ALESSANDRO rinunzia alla parola sull'articolo 2 per le considerazioni esposte dall'onorevole Finali.

Siccome nè in Francia nè in Belgio, nè in Italia si è giunti ad organizzare il credito agrario, le leggi nostre in proposito sono insufficienti e in qualche regione dannose, così si compia quello quando vide come la legge francese abbia autorizzato lo sconto di favore a pro dei sindacati agricoli che nello scorso anno conclusero per 500 milioni d'affari, parte in contanti e parte a credito.

Quando, presso di noi, dai comizi agrari si vada ai sindacati agricoli, dei quali alcuni sono costituiti, si potrebbe far qualcosa pel cre-

dito agricolo, autorizzando per i sindacati agricoli riconosciuti come enti giuridici, lo sconto di favore.

LACAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Conviene coll'onorevole Rossi che il credito agricolo in Italia non ebbe molta esecuzione essenzialmente perchè la legge del 1887 e le successive non diedero al privilegio agricolo tutta la importanza da garantire la solvibilità e la certezza. Il Ministero nominò una Commissione che studiasse, colla scorta di una inchiesta, le ragioni del male e, conosciutele, proponesse i rimedii.

Prega l'on. Rossi di non insistere nel concetto di estendere lo sconto di favore ai sindacati agrari.

GRIFFINI si associa alle idee del senatore Rossi e crede che i sindacati agrarii, così benefici, possano esser indicati nel regolamento.

Raccomanda al Governo tale concetto.

BOCCARDO, dell'Ufficio centrale. Dichiara che l'Ufficio centrale fu tutto concorde nel concetto esposto dal senatore Rossi.

I sindacati agrari meritano di esser favoriti almeno quanto le Banche popolari e, quando abbiano la personalità giuridica devono esser ammessi allo sconto di favore.

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, le spiegazioni dei senatori Boccardo e Griffini fanno comprendere che i sindacati agrari con personalità giuridica sono istituti di credito agrario già contemplati dalla legge.

ROSSI ALESSANDRO è lieto che le cose dette da lui siano state chiarite e che così il suo voto sia soddisfatto.

GRIFFINI non crede che i sindacati agrari siano istituti di credito agricolo; ma crede che tali quali sono, devono ammettersi allo sconto di favore.

GUARNERI non sa perchè si sia cancellato lo sconto di favore ai corrispondenti

GIOLITTI, presidente del Consiglio, se si cancellò lo sconto di favore, ciò fu perchè si dava nome di corrispondente a tutti coloro cui si voleva accordare uno sconto di favore.

Se l' Istituto d'emissione vuole favorire i veri corrispondenti, lo faccia sotto altra forma.

BARSANTI, relatore. Dichiara che l'Ufficio centrale fu unanime nel consentire i concetti ora ripetuti dal presidente del Consiglio.

GUARNERI. Si duole che l'abuso abbia fatto abolire un uso utile, che si doveva conservare con le acconcie garanzie.

L'art. 4 è approvato e senza discussione si approva l'art. 5.

PIERANTONI. Questa legge è elastica quanto la guttaperga, nè sa capire come si propongono tali disposizioni. Nell'art. 6 la riserva è fissata al 55 per cento.

Per sette decimi si potranno avere: cambiali *sull'estero* e non *dall'estero* come diceva ier l'altro l'on. Giolitti; 2° firme di primissimo ordine; 3° giudizio discretivo del Ministero e non del ministro del Tesoro.

Parlandosi di cambiali sull'estero, bisognava dire in oro perchè l'India, la Spagna, il Portogallo e altri paesi non pagano in oro.

Firme di primissimo ordine è frase di gergo commerciale che non assicura.

Le cambiali che vanno all'estero sono sottoscritte per lo più da italiani che non ammettono classificazione: sono tutte di un'ordine.

Il riconoscimento del ministro del Tesoro sarà ingerenza del Governo, farà nascere sollecitazioni.

Non può votare questa legge contraria a tutti gl'insegnamenti della scienza finanziaria, alle leggi di tutti i paesi.

Come Lutero gittò la Bibbia quando temette di aver veduto il diavolo, è tentato di gettare contro i fautori della legge, la Biblioteca degli economisti (Ilarità).

GRIMALDI, ministro del Tesoro, coordinando l'art. 6, col n. 3 dell'art. 12, che dice: « cambiali sull'estero.. ... pagabili in oro », si ha ciò che il senatore Pierantoni desidera circa le cambiali sull'estero.

L'art. 6 parla di « Ministero del Tesoro », perchè oltre alla responsabilità del ministro vi è quella speciale del direttore generale del Tesoro e del contabile del portafoglio.

Il Ministero del Tesoro dovendo egli stesso procurarsi della divisa estera ha tutta la competenza per conoscere le firme di prim'ordine e il Tesoro dello Stato non ebbe mai, assolutamente a perdere un centesimo.

PIERANTONI. L'on. ministro, abile nella tattica parlamentare, ha risposto col confondere due cose assai diverse: le informazioni che deve avere il Tesoro per acquistare l'oro necessario a pagare il debito pubblico con questo ufficio nuovissimo di arbitro della fiducia, che si possa avere ne'banchieri di tutte le parti del mondo.

Dà informazioni all'on. Grimaldi de'rischi e de'pericoli che con le migliori informazioni degli agenti italiani corse la finanza.

Nel 1885 essendo l'oratore in Parigi, delegato del Governo italiano alla Conferenza internazionale per la libera navigazione del Canale di Suez dovette collaborare ad impedire una grande rovina.

La paura di una guerra tra la Russia e l'Inghilterra per la frontiera dell'Afganistan, e il fallimento di un banchiere di primissimo ordine che aveva 10 milioni di rendita italiana, obbligarono il Governo a gravi rischi.

Le guerre civili, gl'incidenti diplomatici possono addurre crisi incalcolabili.

L'onorevole ministro distinse la responsabilità ministeriale da quella del direttore e del contabile.

Responsabilita civile degli impiegati qui non esiste e non può esistere.

I ministri non debbono parlare della responsabilità politica, quando per volontà loro sorretta dalla maggioranza non si vollero liquidare le responsabilità politiche e non si vogliono emendamenti per volere la votazione di una legge impossibile.

Osserva che il ministro non gli rispose sulle altre due condizioni censurate.

Dice ai membri della maggioranza che essi possono essere impazienti, perchè hanno fede nelle parole dei ministri ed accettano la relazione e le opinioni della Commissione, che raccomandano la legge.

Però coloro che non possono dar voto debbono lasciare negli atti parlamentari notizia delle ragioni delle loro opinioni ispirate soltanto da una grande preoccupazione dell'avvenire della patria.

Non è esatto che le cambiali all'estero si pagano in oro.

Tra l'accettazione e il pagamento può giungere il corso forzoso.

L'on. Grimaldi, che spesso difese gli Istituti di emissione davanti i tribunali può ricordare quanto fu lunga la lotta per far dichiarare valido il patto del pagamento in oro.

Roma, che fu detta il *domicilio delle leggi* non può imporre alle leggi ed ai tribunali stranieri.

Ciascuno accetti la responsabilità a viso aperto.

L'art. 6 è approvato e senza discussione si approva l'art. 7.

FINALI, dell'Ufficio centrale, ripete che la minoranza ritira anche l'emendamento all'art. 8 perchè confida nella dichiarazione dal Governo circa l'emissione nel periodo transitorio.

L'art. 8 è approvato.

FINALI, dell'Ufficio centrale, parla sull'art. 9 relativo ai biglietti di scorta svolgendo l'emendamento proposto dalla minoranza.

E' la prima volta che in una legge bancaria si parla di biglietti di scorta: il progetto attuale li autorizza espressamente.

In teoria crede che non vi dovrebbero essere biglietti di scorta di nessuna guisa, come è in America.

Anche un Istituto d'emissione ha bisogno che tale fondo sia costituito da biglietti eccedenti la circolazione.

Accettando il concetto dei biglietti di scorta il Governo dice: « Saranno pure determinate la quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascuno Istituto e le norme per controllare l'uso di questi biglietti ».

E la minoranza invece: « Sarà pure determinata, entro il limite di un quinto della circolazione, la quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto, per il baratto con altri biglietti propri e per la sostituzione dei logori o danneggiati; e saranno determinate le norme per controllare l'uso di questi biglietti ».

La minoranza cioè fissò non un limite immutabile, come si credette, ma un limite massimo che circoscrive il pericolo, e fissò l'uso a cui devono servire i biglietti di scorta poichè, senza che si fissi l'uso è impossibile controllarlo, come pure vuole il progetto governativo.

Le tesorerie dello Stato non hanno bisogno di fondo di scorta.

BOCCARDO ma vi sono dietro le Banche.

FINALI se gli si citano le ragioni delle Banche, non si discutono più le ragioni della legge (Bene, bravo).

PRESIDENTE prega di non interrompere, altrimenti richiamerà all'ordine.

FINALI dimostra che il limite massimo del quinto non è empirico: è un massimo largo oltre il prevedibile.

Si affermò che l'Istituto di emissione che ha la ricevitoria può alla fine del bimestre ricorrere ai biglietti di scorta, che l'Istituto può ricorrere ai biglietti di scorta per momentanea insufficienza della cassa corrente.

Ha la ferma, profonda convinzione che se proprio nella legge non si stabilisce un limite alla concessione dei biglietti di scorta e non se ne fissa l'uso, si mantiene un pericolo e si perpetua l'anarchia.

Prega il Senato di approvare l'emendamento che si ispira ai concetti del limite massimo e dell'uso dei biglietti di scorta (Bravo, approvazioni).

COSTA. Spiega come non abbia potuto trattenere un'interruzione quando gli parve che l'onorevole Boccardo confondesse la scorta colla cassa.

Egli distingue fra scorta e cassa; la scorta è costituita dai biglietti che non hanno ancora la spendibilità attuale. (Bene).

Constata che virtualmente Governo e minoranza sono concordi e lo attestano le dichiarazioni fatte ieri dal ministro del Tesoro, assai più rassicuranti di quelle dell'onorevole Boccardo.

Dimostra che lo aversi nella legge garanzie per la fabbricazione dei biglietti esige logicamente che se ne abbiano per lo spendimento.

L'esperienza deve qui ammaestrare.

La mancanza di assoluta certezza sulla precisa quantità dei biglietti che sono in circolazione è una delle cause di discredito della nostra carta moneta.

L'oratore non sa se debba essere accettato il limite massimo dei biglietti di scorta; ma quanto all'uso di tali biglietti non si può a meno di determinarlo per legge (Benissimo, approvazioni).

LAMPERTICO. La divergenza fra Governo e minoranza è molto tenue, sebbene i discorsi degli onorevoli Finali e Costa la possano far parere grave.

Tutti consentono doversi regolare l'uso dei biglietti di scorta sotto il controllo della Commissione di cui all'art. 15.

Dimostra che il concetto dei biglietti di scorta non é estraneo alla nostra legislazione bancaria, nè all'azione dello Stato con un'analisi di varie leggi e regolamenti a cominciare dalla legge del 1874 fino al decreto del 1892.

Se la minoranza avesse data una indicazione specifica dell'uso dei biglietti di scorta, si poteva discutere; ma essa nulla propose che non sia più che compreso nel progetto del Governo.

Non è la quantità che importa determinare, è l'uso; ma tale uso è determinato nel progetto tanto quanto nell'emendamento.

BARSANTI, relatore. L'art. 9 coll'intento di garantire gl'interessi dello Stato e del credito contro gli abusi delle circolazione, fissa varie garanzie:

1° fabbricazione dei biglietti col concorso dello Stato;

2° somministrazione dei biglietti fatta dallo Stato agli Istituti;

3° determinazione della quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto e norme per controllare l'uso di questi biglietti.

Di tali garanzie non si appaga l'onor. Finali.

Il sistema di non avere scorte, che è l'ideale del senatore Finali, è solo possibile in America dove la circolazione è retta da norme speciali.

L'esempio del Tesoro invocato dal senatore Finali non regge, perchè il Tesoro non fa baratto e vi sono le Banche, Banche le quali l'onorevole Boccardo ci ò non per alludere ai loro interessi, alle loro ragioni come ebbe il torto di credere l'onor. Finali.

Il limite massimo del quinto proposto dalla minoranza è empirico la determinazione, potendo variare secondo i tempi, i luoghi, gl'Istituti, deve fissarsi per decreto reale.

L'onor. Finali impaurì colle conseguenze degli abusi, ma anche 220 milioni di circolazione abusiva con biglietti di scorta, cioè il quinto, possono impaurire.

Le garanzie dell'art. 9 sono più che sufficienti per prevenire la circolazione abusiva.

La discussione sull'art. 15 poi rende inutile l'emendamento all'articolo 9 poichè, si adotti l'emendamento della minoranza a tale articolo, o si approvi l'ordine del giorno, si hanno garanzie più che sufficienti.

Dimostra che per bisogni straordinari, imprevedibili è legittimo l'uso dei biglietti di scorta fuori dei casi tassativamente proposti dalla minoranza.

Come idea sua personale osserva che i biglietti di scorta dovrebbero tenersi in una Cassa speciale di cui una chiave fosse tenuta dall'intendente.

GRIMALDI, ministro del Tesoro. È lieto che le dichiarazioni sue di ieri siano state tali che il senatore Finali si era detto meno lontano dall'esserne sodisfatto, e che il senatore Costa se ne disse confortato

Assicura che tali dichiarazioni sono conformi a quelle del presidente del Consiglio e del ministro di agricoltura.

Dimostra come sia impossibile determinare *a priori* un limite pei biglietti di scorta.

Tanto questo punto, quanto l'uso dei biglietti di scorta sono oggetto idoneo di regolamento e non di legge.

La formola della minoranza è inapplicabile e piena di dubbiezze.

Anche quando lo Stato agisce, non gli fu possibile assoggettarsi ad un limite pei biglietti di scorta

Il regolamento Finali alla legge del 1874 attesta l'impossibilità riconosciuta e cresimata di cristallizzare la quantità dei biglietti di scorta.

Prender l'esempio dall'America è impossibile, perchè colà si segue un sistema tutto diverso dal nostro.

In nessuna legislazione d'Europa è determinato per legge il limite e l'uso dei biglietti di scorta, perchè è materia regolamentare e non legislativa proprio per sua natura.

Il Governo vuole la severità del controllo: si potrà dare una chiave della Cassa dei biglietti di scorta a un ufficiale governativo.

I dati del servizio di scorta degli Istituti che l'ispezione riconobbe scevri di colpa, attestano la necessità di accettare il sistema del Governo che garantisce nel modo più preciso e più assoluto contro gli eccessi della circolazione.

FINALI, il concetto di tutti i contraddittori è quello di confidare nella dittatura della Commissione di vigilanza: ma se l'oratore dovesse far parte della Commissione sarebbe lieto di trovare limiti e norme nella legge.

Una dittatura sconfinata non vi è ambizione cesariana che la possa invocare per sè o per altri.

Fu appunto l'esperienza, contrariamente invocata, che ispirò gli emendamenti della minoranza.

Indica le ragioni per cui propone il limite massimo nella misura del quinto.

La discussione fatta, se l'oratore non ne fosse stato persuaso prima, lo convinse della necessità di fissare il numero e il limite dei biglietti di scorta. (Benissimo, bravo).

PRESIDENTE, pone ai voti l'emendamento della minoranza.

Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato.

L'art. 9 è approvato nel testo proposto dal Governo.

COSTA parla sull'articolo 10. Chiede a quale semestre deve applicarsi la tassa ridotta di circolazione: in ipotesi si può ritenere che debba applicarsi contemporaneamente alla istituzione di fatto

della Banca d'Italia; ma l'oratore chiede schiarimenti e non esprime giudizi.

Chiedo se le parole: *nel semestre al quale si riferisce la circolazione tassata* si riferiscano alla media dello sconto o alla tassa che devesi pagare.

Chiede se rimanga o non rimanga in vigore la legge sul bollo circa la tassa.

BRAMBILLA propone e svolge il seguente emendamento:

Art. 10.

La tassa di circolazione è stabilita nella misura dell'1 per mille all'anno.

Il resto del primo comma identico.

Secondo comma identico.

Terzo comma soppresso.

Quarto comma identico.

Lo Stato percepirà la metà degli utili netti annuali degli Istituti di emissione risultanti dai rispettivi bilanci approvati, che superino il 5 0\0 al netto del capitale versato o capitale riconosciuto.

Quando l'utile netto annuale per la parte spettante agli Istituti di emissione superasse l'8 per cento, tre quarti del di più andrà a favore dello Stato.

Il pagamento delle somme spettanti annualmente allo Stato per questo titolo sarà effettuato quindici giorni dopo approvato il bilancio annuale.

Quando la ragione dello sconto per le cambiali superi il 5 1\2 per cento e quella delle anticipazioni il 6 per cento, il di più andrà a favore dello Stato.

Ogni semestre sarà regolato il conto relativo a quest'oggetto e la somma spettante allo Stato per questo titolo sarà pagata il 20 gennaio e il 20 luglio di ogni anno.

Dimostra che il Tesoro, coll'attuale tassa di circolazione per dieci milioni d'incasso attuale fa sacrificare 50 milioni al paese e sacrifica egli stesso altre entrate.

La riduzione della tassa migliorerebbe le sorti della Banca d'Italia, secondo le giuste idee dell'on. Blaserna e gioverà all'agricoltura e alle sorti degli operai.

(L'emendamento è appoggiato).

ROSSI A. La minoranza ritira il suo emendamento.

Egli si associa all'on. Brambilla e gli duole che l'on. Lampertico, che si dichiarò contrario alla tassa, la voti.

Osserva che la tassa dell'1 per cento fu un *do ut des*, e dall'on. Luzzatti fu poi considerata come una tassa d'indole penale.

L'Italia ha uno sconto medio del 5,25 per cento mentre Londra ha 2,70, Parigi 2,66, Bruxelles 2,54, e altri centri notevoli 3,20, 4,02, 4,88. Solo Bukarest ha 5,80.

L'imposta non cade sugli azionisti, ma cade sul credito pubblico cacciando all'estero i clienti buoni.

La Banca Nazionale d'Italia paga allo Stato più d'ogni altra.

Meglio è interessare lo Stato sugli utili ciò che gioverà a tutti

La tassa di circolazione colpisce due volte lo stesso ente.

GRIMALDI, ministro del Tesoro. All'on. Costa dichiara:

1. La riduzione della tassa di circolazione avrà luogo dal 1° gennaio 1894;

2. Le parole « semestre al quale si riferisce la circolazione tassata » si ragguagliano al semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1895;

3. La riduzione della tassa esclude i due decimi della legge sul bollo del 1874.

Agli onorevoli Brambilla e Rossi risponderà brevemente:

1. La ragione dello sconto non è determinata che in una misura minima dalla tassa di circolazione;

2. La legge riduce la tassa all'un per cento e ne autorizza una possibile riduzione ulteriore;

3. Il sistema della compartecipazione agli utili porta seco gravi inconvenienti.

BRAMBILLA, difende l'ultimo alinea del suo emendamento che è tolto dalla legge belga e che è giustificato da valide ragioni di giustizia e di moralità.

GRIMALDI, ministro del Tesoro, dichiara che la legge odierna riduce una tassa che esiste dal 1874.

La riforma tributaria non crede debba cominciare da una riduzione della tassa di circolazione (Bene).

PRESIDENTE, pone ai voti l'emendamento dei senatori Brambilla e Rossi.

(Dopo prova e controprova il Senato non approva).

L'art. 10 è approvato e senza discussione si approva l'art. 11.

GUARNERI parla sull'art. 12.

Osserva che gli statuti di alcuni Istituti autorizzano altre operazioni che non fanno correr rischio alla Banca e le assicurano utili.

Sono i così detti *piccoli servizi* come la custodia dei titoli, le compre per conto terzi, ecc.

Tali piccoli servizi sono permessi?

Chiede inoltre se i titoli a vista dei Banchi meridionali sono conservati oppur no.

PRESIDENTE legge i quattro emendamenti della minoranza dell'Ufficio centrale all'art. 12.

FINALI ritira il primo emendamento, per le gravi ragioni dette ieri dall'on. Giolitti.

Giustifica brevemente gli altri emendamenti d'indole interpretativa e quello di carattere assoluto.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, al senatore Guarneri dichiara:

1° che l'art. 12 non vieterà le fedi di credito dei Banchi meridionali e i titoli analoghi: lo dice l'art. 11 che non è disposizione solo transitoria;

2° in forza dell'art. 12 degl'Istituti d'emissione:

a) non possono fare acquisti di titoli per conto terzi;

b) possono fare incassi per conto terzi e pagamenti telegrafici purchè in forma di assegno bancario.

All'on. Finali dichiara che gli emendamenti della minoranza non possono accettarsi; non quello che modifica di sbieco la legge di registro, non quello che chiarisce il concetto della rendita italiana perchè i titoli emessi direttamente dallo Stato fuori della rendita 5 è 3 per cento sono pochissimi e perchè le parole « rendita italiana » significano rendita consolidata.

L'emendamento circa la misura dello sconto nuoce ai Banchi meridionali.

Neppure può accettare l'emendamento relativo al credito fondiario: le domande di comodo, in frode della legge, sono assolutamente escluse, nè la minoranza, colla sua formola usa un linguaggio legale preciso: certo non dice nulla più di ciò che dica il progetto.

Prega la minoranza a non volere insistere.

GUARNERI. Non è soddisfatto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio sull'art. 14; ma non presenta emendamenti.

FINALI. Non può ritirare gli emendamenti e se ne rimette al Senato.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Riassume e ragioni già svolte contro gli emendamenti e prega il Senato di non approvarli.

SCALINI raccomanda che non si tolga alla Banca d'Italia di fare i servizio di pura custodia dei depositi che è fatto ora con tanto utile dalla Banca Nazionale.

Non approva le anticipazioni su sete a sei mesi per la variazione di valore.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, osserva che il limite di sei mesi è un massimo, d'altronde non è lecita l'anticipazione su sete oltre i due terzi del loro valore.

Osserva che i depositi di pura custodia restituibili in natura non sono vietati.

Gli emendamenti della minoranza non sono approvati.

L'art. 12 è approvato nel testo proposto dal Governo.

FUSCO, parla sull'art. 13 per appoggiare l'emendamento della minoranza a tale articolo.

Dichiara che egli è assolutamente imparziale tanto che votò contro ad altri emendamenti della minoranza.

Divide le preoccupazioni e i giudizi del senatore Finali a questo proposito proposito, e confida che il Governo senta la necessità di accettarne l'emendamento.

Crede che non si possa dire che il portafoglio della Banca Nazionale è più commerciale ai quello del Banco di Napoli, perchè questo non ha cambiali ipotecarie.

Approvando l'art. 13 si andrebbe incontro a conseguenze enormi: non si chiamano ogni biennio gli azionisti a versare una massa di 40 milioni.

Se il Governo si preoccupa dell'applicazione rigorosa dell'art. 13, a ossesvare che ci esporremo a veder cacciati dalla circolazione due o trecento milioni a un dato momento, mentre si sa essere difficilissimo restringerla di pochi milioni soltanto.

Se il Governo non accetta l'emendamento negli anni futuri, ove non migliori l'economia nazionale, questa legge avrà bisogno di più proroghe.

FINALI. La minoranza dell'Ufficio centrale mantiene solo una parte del suo emendamento, cioè costituisce nel paragrafo 4° il *doppio* a *quadruplo*.

BARSANTI, relatore, spiega che le parole *data certa* dell'art. 13 s'interpretano cogli art. 1327 del codice civile, 55 e 44 del codice di commercio.

L'oratore si era preoccupato della severità dell'art. 13 per i Banchi meridionali; ma è lieto che l'onorevole Fusco non tema per essi ma per la Banca d'Italia.

Non bisogna avere così scarsa fede negli amministratori degli Istituti e nella vigilanza del Governo.

L'onorevole Fusco previde la necessità di proroghe, ma l'onorevole Finali disse che questo non è possibile equivocando sul disposto dell'articolo 2.

FINALI dimostra che la dizione dell'art. 2 pel quale la circolazione diminuita ad un Istituto sarà consentita a quegli altri che avranno o verseranno il capitale corrispondente ed utile per la tripla emissi ne lasci luogo, a dubbio con grande vantaggio della giustizia in Italia.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, dichiara che la citata disposizione dell'art. 2 non è collegata coll'art. 13.

E' d'accordo col relatore nell'interpretazione delle parole *data certa*.

Ringrazia la minoranza che rinunziò al primo emendamento all'articolo 13.

Se si accettasse il secondo, si giungerebbe ad autorizzare una forte circolazione senza un soldo di capitale.

Così si altererebbe profondamente tutta l'economia della legge contraddicendosi a ciò che si è votato.

Se gl'Istituti esistenti neppure in 10 anni potessero rientrare nella regolarità, bisognerebbe sopprimerli.

FINALI. Se si verificano le ipotesi dell'onorevole Fusco e si tolgono d'improvviso dalla circolazione 250 milioni, cammineranno ancora i credito e la circolazione?

GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, osserva che la sola Banca d'Italia può perdere 50 milioni; ma non si toglieranno dalla circolazione 250 milioni, sibbene si chiameranno gli azionisti a versare essendo obbligati a versare fino a 90 milioni.

L'emendamento dell'Ufficio centrale non è approvato.

L'art. 13 è approvato.

L'art. 14 è approvato.

PRESIDENTE, rinvia a domani al tocco il seguito della discussione.

La seduta è levata (ore 6 e 40).

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 7. — Il *Reichsanzeiger* annunzia che un comunicato ufficiale dell'ambasciata russa avverte che il governo russo ha intenzione di aumentare del 50 0[0 la tariffa di importazione delle merci tedesche in Finlandia.

BUENOS-AYRES, 7. — Il governatore della provincia di Buenos-Ayres si è dimesso.

MADRID, 8. — È stato firmato il trattato di commercio tra l'Italia e la Spagna.

L'Italia ottiene il mantenimento dello *statu quo ante*, equivalente ad un notevolissimo ribasso sulla vigente nuova tariffa minima spagnuola, per i prodotti costituenti la maggior somma delle sue esportazioni verso la Spagna: marmi, alabastri e graniti, sgrossati, segati o lavorati; zolfo greggio; filati di canapa; seta greggia; droghe; traverse per ferrovia; carbone e legna; sughero; calzature; pollame; carni suine legumi secchi; cappelli di paglia. È aggravato, in confronto dello *statu quo ante*, però con notevole riduzione della tariffa minima, il trattamento delle maioliche e porcellane, dei cordami, delle seterie, della carta a macchina, ed assai lievemente anche quello della canapa greggia. Per converso si ha un miglioramento, non solo in confronto dell'attuale tariffa minima, ma anche dello *statu quo ante*, per i seguenti prodotti: materiali da costruzione, sali chinino ed altri alcaloidi, borra di seta ritorta, filati di *bourette*, carta a mano, botti montate o smontate, treccie di paglia, burro, latte concentrato, formaggio, tessuti di gomma elastica, ed anche per le paste, se si tenga conto, per queste, del maggior dazio sulle farine.

È mantenuto lo *statu quo ante* per quasi tutte le esportazioni spagnuole verso l'Italia, e segnatamente per gli olii, il cotone in massa, le lane greggie, il sughero greggio, le pelli crude e conciate, i minerali metallici, la ghisa, il rame in rottami, spranghe e lamine, il piombo in pani e rottami, l'uva da tavola, le frutta secche, i pesci secchi, il tonno, le sardine e le acciughe sott'oglio. È diminuito il dazio per il sughero lavorato. L'uva da vino, prima esente, cade ora sotto il dazio della tariffa generale italiana.

Il trattato italo-spagnuolo, al pari di tutti gli altri presentemente stipulati dalla Spagna, non contiene la clausola della nazione più favorita, così essendo statuito dalla vigente legge doganale spagnuola. Ma tale clausola si applica ai prodotti specificati nelle tabelle annesse al trattato, e queste tabelle contengono, in quanto concerne l'Italia, tutti i suoi articoli d'esportazione verso la Spagna. Nel trattamento della nazione più favorita non è compreso il vino, nè dall'una nè dall'altra parte.

MADRID, 8. — Il generale Calleja è stato nominato governatore di Cuba.

I viticultori di parecchie provincie tennero delle riunioni nelle quali decisero di rifiutarsi a pagare la nuova tassa sui vini; preferendo piuttosto, che lo Stato sequestri le loro proprietà.

FRANCOFORTE, 8. — Da fonte autorevole si conferma la voce che il ministro delle finanze, Miquel, ha dichiarato che l'introduzione di una tassa sulle operazioni di Borsa è un provvedimento reso inevitabile dall'attuale situazione.

VADO, 8. — Il direttore superiore delle manovre ha lasciato, il 6 volgente, Napoli e si diresse al Nord, mettendosi a contatto colla squadra permanente il giorno 8.

Riconosciute le condizioni della flotta secondo gli ordini impartiti, darà il segnale dell'iniziamento, il giorno 9, alle ore 6 ant., dell'azione generale per lo svolgimento del primo tema.

PARIGI, 8. — Ribot, ex-ministro dell'interno, smentisce formalmente il racconto dell'agente di polizia, Dupas, pubblicato stamane dal *Figaro* sulle pratiche relative all'arresto di Arton.

PARIGI, 8. — Il presidente del Consiglio, Loubet, riguardo all'opuscolo di Dupas dichiara che ha non nulla da aggiungere alla sua dichiarazione fatta dinnanzi alla Commissione d'inchiesta, relativamente alle ricerche per trovare ed arrestare Arton.

BUCAREST, 8. — Il giornale ufficiale annunzia che, fino ad oggi, ad Braila furono constatati 32 casi di malattia coleriforme con 4 decessi, ed a Sulina 34 casi con 5 decessi.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 8 agosto 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI In contanti	Cor. M.	In liquidazione Fine corrente	In liquidazione Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 luglio 93	—	—	Rendita 5 0/0 1.a grida		— —	94,55		— —	
»	—	—	» 2.a grida	94,60	94 60			— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —	
1 aprile 93	—	—	detta 3 0/0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	» 2.a grida		— —			60 —	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			103 10	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			92 —	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0/0		— —			103 85	
1 giugno 93	—	—	» Rothschild		— —			106 —	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
1 luglio 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» 4 0/0 1.a Emissione		— —			445 —	
»	500	500	» 4 0/0 2.a a 8.a Emissione		— —			442 —	
1 giugno 93	500	500	Comune di Trapani 5 0/0					497 —	
1 aprile 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			430 —	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			486 —	
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		—			491 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 luglio 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		—			652 —	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		—			525 —	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		—			— —	
1 aprile 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
3 agosto 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1263	ex divid. L. 20 —
» 93	1000	1000	» » Romana		— —			400	
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —			298 10	
1 genn. 90	500	450	» » di Roma		— —			300 —	
1 » 82	200	200	» » Tiberina		— —			15 —	
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			125 —	
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. Italiano (an.)		— —	441 441 3/4		— —	
	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —	
1 genn. 85	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 aprile 93	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			7?4 —	
1 luglio 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1100 —	
1 genn. 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —			239 —	
1 luglio 93	500	500	» » Immobiliare		— —			19 -	
1 mar. 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			130 —	
1 genn. 9?	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
» 90	500	500	» » Generale per l'illuminazione		— —			2?0 —	
» 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			217 —	
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			—	
1 ottob. 90	250	150	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			316 —	
1 » 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			130 -	
1 » 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			202 -	
1 » 90	200	200	» » Caoutchouc		—			23 -	
1 » 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			225 —	
1 » 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			35 —	
	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia					— —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
1 luglio 93	100	100	Az. Fondiarie Incendi		—			75 -	
»	250	125	» Fondiarie Vita		—			235 —	
			Obbligazioni diverse.						
1 luglio 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		—			297 —	
1 » 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)					— —	
1 » 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		—			464 —	
1 aprile 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			356 —	
	250	250	» » » 4 0/0		— —			164 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		—			510 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			313 -	
1 luglio 93	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
1 aprile 93	300	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0		— —			—	
	300	300	» FF. Palerm. Ma. Tra. I S. (oro)		—			— —	
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		—			— —	
	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)					240	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0/0		—			—	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		—			—	

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

7 agosto 1893.

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 94 628
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso » 92 453
Consolidato 3 0/0, nominale » 60 083
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale » 58 777

Il Vice Presidente, ff. di Presidente: V. TITTONI.

Sconto	CAMBI		Prezzi [illegible]	Nominali
2 1/2	Francia	90 giorni		108 47 1/2
	Parigi	Cheques		109 10
3	Londra	90 giorni		27 41
	»	30 giorni		
	»	Cheques		27 60
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . . . . 29 agosto
Prezzi di compensazione 30
Compensazione 30
Liquidazione 31

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI.

Visto. Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1893.

Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo
Rendita 5 0/0	94 70	Az. Banca Tiberina	15 —	Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	320
» 3 0/0	60 —	» » In. e Com. (an.)	175 —	» » Metallurgica Italiana	130 -
Obbl. Beni Eccl 5 0/0	— —	» » » Certif.	— —	» » della Piccola Borsa	202 -
Prest. Rotschild 5 0/0	106 —	» » » n liber.	— —	» » Caoutchouc	23 -
Ob. città di Roma 4 0/0	440 —	» Soc. Cred. Mobil.	440 —	» » An. Piem. di Elettr.	220 -
» Credito Fondiario Santo Spirito	433 —	» » » Merid.	— —	» » Risanamen.	42 -
» Credito Fondiario Banca Nazionale	486 —	» » Gas	760 —	» » Cr. Ind. Ed.	— —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1/2 0/0	491 —	» » Acqua Marcia	1100 —	» » Fondiar. incendi	75 —
Az. Fer. Meridionali	655 —	» » Condot. d'ac.	248 —	» » Fond. Vita	235 —
» » Mediterranee	525 —	» » Gen. Illumin.	300 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	356 -
» » » certif.	— —	» » Tramway Om.	218 —	» » » 4 0/0	164 -
» Banca Nazionale	1270 —	» » » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	300 -
» » Romana	400 —	» » Molini e Magaz. Gen	135 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	240
» » Generale	300 —	» » Immobiliare	62 —		
» Banco di Roma	300 —	» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	220 —		
		» » Mat. Later.	140 —		

FUMINO RAFFAELE Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.